

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**

**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXIX

BARI, 26 MARZO 2008

N. 49



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Atti di Organi monocratici regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regioanle;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

## S O M M A R I O

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 gennaio 2008, n. 38

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in località Cisterna – Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) – Proponente: Api Holding s.p.a.**

Pag. 6853

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 gennaio 2008, n. 39

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel Comune di Carpignano Salentino (Le) – Proponente: Eolica Energia s.r.l.**

Pag. 6867

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 gennaio 2008, n. 40

**L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti inerti in località Vignali-Castellino – Comune di Galatone (Le) – Proponente: R.E.I. Recupero Ecologico Inerti s.r.l.**

Pag. 6869

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 gennaio 2008, n. 41

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Realizzazione di uno stabilimento di gambericoltura con annesso pontile e specchio d’acqua in località Scalo dei Saraceni – Comune di Manfredonia (Fg) – Proponente: Algesiro s.r.l.**

Pag. 6871

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 gennaio 2008, n. 61

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Comune di Apricena – Prosecuzione ed ampliamento coltivazione cava di pietra calcarea ornamentale in località “Casa di Campo”. Committente: Di Nunzio Giuseppe – Poggio Imperiale (Fg)**

Pag. 6874

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 gennaio 2008, n. 62

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di argilla su un appezzamento in agro di Avetrana (Ta) in località “Frassanito”. Committente: Ditta Morico Leonzio.**

Pag. 6878

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 gennaio 2008, n. 63

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Piano di coltivazione e progetto di recupero ambientale di una cava di calcarenite in località “Padulano”. Committente: Ditta Francesco Nardelli.**

Pag. 6880

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 gennaio 2008, n. 64

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in agro di San Vito dei Normanni (Br) - Proponente: Enel distribuzione s.p.a.**

Pag. 6884

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 gennaio 2008, n. 65

**Richiesta di proroga del parere favorevole con Determinazione dirigenziale n. 11 del 14.01.05 – Coltivazione cava località “Vallone dell’Elce” di Poggio Imperiale (Fg) – Ditta Elce Marmi s.r.l.**

Pag. 6890

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 gennaio 2008, n. 66

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Prosecuzione lavori di coltivazione di una cava di calcare il località “Porcili” in agro di Minervino Murge (Ba). Committente: Ditta Beton Minervino s.r.l.**

Pag. 6891

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 febbraio 2008, n. 87

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: FRI.EL s.p.a.**

Pag. 6895

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 febbraio 2008, n. 93

**Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Prosecuzione dei lavori di coltivazione di una cava di calcare in località “Malva” in agro di Martina Franca (Ta). Committente: Ditta I.M.E. s.r.l.**

Pag. 6902

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 febbraio 2008, n. 96

**World Wind Energy House s.r.l. – parco eolico nel comune di Alberona (Fg) – istanza del 31.05.2005 – conclusione del procedimento di autotutela sul silenzio assenso formatosi nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.**

Pag. 6905

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 gennaio 2008, n. 38

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in località Cisterna – Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) – Proponente: Api Holding s.p.a.**

## IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10078 del 07.10.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in loc. Cisterna, nel comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), proposto dalla Api Holding S.p.A. – Corso d'Italia, 6 – Roma;
- con nota prot. 10662 del 22.10.04 il Settore Ecologia invitava il comune interessato a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico con l'indicazione di eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 1202 del 03.02.2005 il Sindaco del comune di Castelluccio dei Sauri comunicava che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12/02 era stato approvato lo schema di convenzione con la società Api Holding per la realizzazione del parco eolico in argomento;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 1203 del 03.02.2007 il Responsabile del SUAP del comune di Castelluccio dei Sauri trasmetteva

l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dall'11.11. all'11.12.2004) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni,


- con nota prot. n. 4154 del 24.03.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali che pervenivano con nota acquisita al prot. n. 9837 del 22.08.2005;
- con nota prot. n. 2053 del 16.02.2006 il Settore Ecologia rilevava alla società proponente "...che particolarmente critiche appaiono le distanze dalla cabina di consegna che porterebbero alla realizzazione di elettrodotti e/o cavidotti per un totale di circa 15 km, di cui parte lungo la perimetrazione di un'area SIC (per la quale sarebbe necessaria la valutazione di incidenza ambientale). A fronte di tale problema viene adottata quale unica giustificazione, per la distanza di collegamento, la ventosità del sito. Si ritiene necessario a tal proposito valutare eventuali percorsi alternativi a quello proposto. Si ricorda inoltre che nell'area di intervento, per una quasi totale estensione, vi è un rischio di frana media e moderata (livello 1) per cui è necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino...";
- con nota acquisita al prot. n. 7371 del 19.06.2006 la ditta istante trasmetteva un unico elaborato relativo ad un nuovo percorso del cavidotto di collegamento alla stazione di consegna, precisando che: "...Tale nuovo percorso recepisce la necessità...di allontanarsi dall'area SIC e riduce la distanza tra la nostra cabina di impianto e la stazione di consegna di circa 9680 mt...";
- con nota prot. n. 10393 del 07.09.2006 il Settore Ecologia comunicava al proponente che l'elaborato sopra esplicitato non risultava né esaustivo né risolutivo delle problematiche evidenziate (trattavasi solo di una tavola con su evidenziata una linea che doveva rappresentare un nuovo percorso senza spiegazione


né esplicitazione alcuna);

- con nota prot n. 8593 del 25.05.2007 il Settore Ecologia, in assenza di riscontro alla succitata nota prot. n. 10393/06 da parte della società istante, comunicava alla stessa l'archiviazione della pratica;
- con nota acquisita al prot. n. 14863 del 25.09.2007 l'Avvocatura della Regione Puglia comunicava che il TAR Puglia, con ordinanza n. 704/2007 ed a seguito del ricorso presentato dalla Api Holding S.p.A., sospendeva l'efficacia della predetta nota di archiviazione prot. n. 8593/2007;
- con nota prot. n. 16953 del 05.11.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente che, considerata "...l'ordinanza del TAR Puglia, che ha "sospeso" l'efficacia della citata nota 8593/07, si invita ...a voler produrre le integrazioni richieste 21 mesi fa circa...";
- con nota pervenuta il 05.12.2007 ed acquisita al prot. n. 18455 dell'11.12.2007 la Api Holding S.p.A. trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 384 del 10.01.2008 il Dirigente de 4° Settore – Ufficio pianificazione territoriale, piani strategici, ambiente – del comune di Castelluccio dei Sauri comunicava alla società istante che, a seguito dell'incontro del 12 .11.2007 presso l'Ufficio del Settore Industria ed Energia dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Puglia era emerso che la Api Holding S.p.A. non aveva "...inoltrato la richiesta di attivazione del procedimento unico ex art. 12, D. Lgs. N. 378/2003, per cui il progetto oggetto della convenzione stipulata con il comune di Castelluccio dei Sauri, non risulta inserito nel cronologico delle richieste pervenute a detto Settore. Tale circostanza, a giudizio del funzionario responsabile regionale,

avrebbe come conseguenza che il suddetto progetto potrà essere esaminato soltanto dopo l'esame degli altri progetti relativi agli impianti eolici da realizzarsi sul territorio di Castelluccio dei Sauri. E' evidente che tale orientamento, se confermato, avrebbe riflessi diretti sulla attuale vigenza della convenzione in essere con il comune di Castelluccio dei Sauri. Peraltro emergono perplessità circa la reiterata richiesta da parte dell'Assessorato all'Ecologia... a seguito dell'ordinanza TAR Puglia , a "produrre le integrazioni richieste 21 mesi fa..", atteso che nei due ultimi incontri Vostri Tecnici hanno assicurato di aver già puntualmente fornito a detto Assessorato ogni integrazione/chiarimento richiesto. Non si può sottolineare che tali incertezze sulla positiva conclusione dell'iter amministrativo autorizzativo (incertezze che sussistono ancora, nonostante siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione), collidono pesantemente con l'obiettivo strategico del comune di Castelluccio dei Sauri di realizzare un parco eolico e di beneficiare delle ricadute economiche connesse a tali impianti. Per quanto sopra, codesta Società, è invitata a chiarire con estrema urgenza allo scrivente...quali azioni intende porre in essere nell'immediato al fine di risolvere tanto gli aspetti giuridico/amministrativi relativi al procedimento unico di competenza dell'Ufficio Industria Energetica..., quanto le problematiche connesse alla richiesta di integrazione dell'Assessorato all'Ecologia...";

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
- Località: Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) – Località Cisterna.
- N. aerogeneratori: 25
- Diametro pale: 80 m
- Potenza complessiva: 50 MW





Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

#### **Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici.**

In base ad una campagna anemometrica condotta dal proponente con rilievi sistematici si dichiara che la velocità media del vento è di 7,5 m/s. Non è fatto alcun riferimento ai giorni/anno garantiti di funzionamento dell'impianto. La campagna anemometrica è iniziata nell'ottobre 2002 ed è ancora in corso. L'elettrodotto di collegamento tra la cabina primaria nel comune di Bovino e la cabina d'impianto, a servizio della centrale eolica, è previsto in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 10 km che corre principalmente lungo la viabilità esistente. La lunghezza totale delle strade da realizzare è di 5,8 Km, mentre la lunghezza complessiva dei tratti da adeguare è di circa 6,9 Km.

#### **Vincoli ambientali ed inserimento urbanistico.**

L'area di intervento non ricade in aree da con-

siderarsi critiche dal punto di vista naturalistico quali aree a vincolo paesaggistico e aree di importanza avifaunistica. Si rileva che il sito è posto a circa 3 km dal pSIC - Valle del Cervaro (IT9110032), che definisce un corridoio naturale di collegamento tra il Subappennino e il Bosco dell'Incoronata.

#### **Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra.**

Si dichiara che l'impianto sarà servito da viabilità esistente. Da verifiche condotte dall'Ufficio è stata riscontrata per alcune pale un'acclività di circa il 20%, superiore al limite massimo suggerito nelle Linee Guida.

#### **Impatto visivo e paesaggistico**

Il proponente dichiara una disposizione delle pale a pettine. In realtà dall'osservazione del layout di progetto si rileva una disposizione piuttosto casuale che sembra il risultato di una fusione di cluster con tratti lineari. I riscontri effettuati dall'Ufficio hanno evidenziato distanze tra gli

aerogeneratori della stessa fila di poco superiori a 3D, essendo  $D = 80$  metri; tranne per le seguenti coppie di aerogeneratori che distano fra loro meno di 3D: 005-006, 018-019. Si fa notare che se si dovessero scegliere pale di diametro anche di poco superiore agli ottanta metri, questa prescrizione risulterebbe non rispettata per molte altre coppie di aerogeneratori.

L'impianto è ubicato nelle località di Posta Cisternola, Col di Ciame, Cisterna, Monte Chichera. Il proponente dichiara che la maggior parte degli aerogeneratori sono ubicati in zone pianeggianti, circostanza non confermata dalle verifiche condotte, in particolare: l'aerogeneratore n°16 è situato su un "picco montano" (crinale del monte Chichera), il n°18 sul crinale del Col di Ciame e gli aerogeneratori 2 e 3 sono sulla sommità di un'altura, nei pressi di Posta Cisternola. Le linee guida definiscono "fortemente critica la scelta di collocare fila di aerogeneratori sui crinali, perché in questo modo viene alterato lo sky-line. Il rivestimento delle piste è di tipo semi permeabile. L'impianto prevede il collegamento ad una cabina già esistente.

Da rilevamenti effettuati dall'Ufficio le distanze tra pale e rete elettrica risultano approssimativamente:

1° tratto: 7,5 Km (dal n°25 alla cab. Castelluccio 1)

2° tratto: 1,8 Km (dal n°16)

3° tratto: 0,8 Km (dal n°1)

misurati considerando le pale più distanti.

L'elettrodotto di collegamento tra la cabina primaria nel comune di Bovino e la cabina d'impianto, a servizio della centrale eolica, è previsto in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 10 km che corre principalmente lungo la viabilità esistente. Nella relazione si fa riferimento a cavidotti interrati tra aerogeneratori e la cabina di consegna. La struttura portante dell'aerogeneratore è di tipo a palo di colore grigio chiara. E' prevista la colorazione di una delle tre pale in nero. È stata prodotta una carta delle interferenze visive. Sono state prodotte elaborazioni tridimensionali.

### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'impianto non è collocato in nessuna delle aree critiche per l'avifauna indicate dalle Linee Guida.

Tuttavia, il sito è posto a circa 3 km dal pSIC - Valle del Cervaro (IT9110032) che, come dichiarato dallo stesso proponente, è un corridoio naturale di collegamento tra il Subappennino e il Bosco dell'Incoronata di rilevante importanza naturalistica. Tale corridoio ha importanza a livello faunistico come zona di sosta e nidificazione di numerosissime specie di uccelli.

### **Vegetazione e flora**

La relazione parla in termini generali della flora. La zona in esame è utilizzata esclusivamente per attività agricole (seminativi), con prevalente coltivazione di grano duro. La vegetazione naturale è limitata a poche zone di pascolo e/o di incolto, lungo i margini dei corsi d'acqua; presenza di piccole aree boscate spesso frutto di rimboschimenti in aree a forte rischio idrogeologico. Non è fornita la carta della vegetazione presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000. Non è fatto alcun accenno alla presenza di specie di pregio perché assenti in quanto la zona è caratterizzata da terreni agricoli. Non è stato valutato l'impatto cumulativo sulla vegetazione derivante dalla presenza di altri parchi eolici nella medesima area.

### **Fauna**

Nella relazione si fa riferimento ai mammiferi, rettili, uccelli presenti nell'area di intervento. Non c'è alcun riferimento dell'eventuale appartenenza di questi alle "Liste Rosse dei vertebrati". L'analisi non comprende le descrizioni dei popolamenti. Non è mappata la presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dai grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri. Si rileva che il sito è posto a circa 3 km dal pSIC - Valle del Cervaro (IT9110032),

che definisce un corridoio naturale di collegamento tra il Subappennino e il Bosco dell'Incoronata. Non è presente uno studio adeguato delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea. Il proponente ritiene che l'impianto non sia impattante per l'avifauna della zona in esame perché: 1° il sito SIC dista circa 3 km dall'impianto; 2° le migrazioni avvengono a quote dell'ordine di molte centinaia di m sino a quote che superano i 1000 m. Non è presente l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti. Non è fornita l'analisi degli impatti distintamente su chirotteri e sui gruppi di avifauna sensibili (individuati in allegato A2) valutando: modificazioni dell'habitat; probabilità di decessi per collisione; variazione della densità di popolazione. Non è stato valutato l'impatto cumulativo sul avifauna e chirotteri derivante dalla presenza di altri parchi eolici nella medesima area.

### **Ecosistemi**

Non è presente l'individuazione cartografica in scala 1:10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento. Nella relazione del proponente sono descritti le unità sistemiche interessate con le relative componenti biotiche ed abiotiche, ma non è fatto alcun riferimento alle relazioni fra i vari popolamenti faunistici ed al ruolo delle catene alimentari. Manca l'analisi degli impatti cumulativi.

### **Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico**

E' stata fornita la planimetria in scala adeguata (1:10.000) di tutta l'area, per una fascia di 1000 metri, attorno al perimetro della zona in cui si vuole installare l'impianto eolico. Il proponente evidenzia la distanza di 1 km dalla zona abitata, più vicina all'impianto, indicata dal PRG di comune di Castelluccio dei Sauri. È stato fornito il calcolo del Leq, diurno e notturno, prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto eolico, facendo riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni

nominali dell'aerogeneratore; da tale studio risulta che in località "Posta Cisternola" il limite consentito per l'aumento differenziale sarebbe superato. Nella relazione allegata si dichiara che la causa di tale aumento è da ricercarsi negli aerogeneratori nn. 19\* e 25\*; purtroppo in tale relazione si è adottata una numerazione degli aerogeneratori differente rispetto alle tavole di progettazione; i nn. 19\* e 25\* corrispondono ai nn. 13 ed 8. Il proponente non ha evidenziato il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori residenziali più prossimi, né ha confrontato tali valori con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica internazionale.

### **Perturbazione del campo aerodinamico**

Non è stata valutata, mediante la predisposizione di un elaborato grafico in scala adeguata, la posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili. Il proponente ritiene che l'impianto, in quanto soggetto passivo, non influisce sulle normali condizioni aerodinamiche dei luoghi. Quindi non è fatto alcun riferimento all'interferenza né con le rotte migratorie dei volatili né degli aeromobili.

### **Elettrodotti, campi elettromagnetici ed in interferenze sulle telecomunicazioni**

È presente la tavola riassuntiva del tracciato dell'elettrodotto. Tuttavia manca una relazione specialistica di calcolo del campo elettromagnetico, perché il proponente ritiene che l'impianto produca campi elettromagnetici con effetti nulli sulla popolazione in quanto trovasi ad una distanza dai fabbricati più vicini, tale da abbattere l'effetto dei campi stessi.

Inoltre le infrastrutture di collegamento elettrico sono interrate per rendere minima l'induzione magnetica e si dichiara che in zona sono assenti edifici adibiti ad una permanenza prolungata di popolazione. Non c'è alcun riferimento ad eventuali manufatti e ripetitori presenti nella zona. Il progettista non ha fatto ricorso a prove sperimentali e previsioni teoriche per misurare gli effetti di campi elettromagnetici ed interferenze sulle telecomunicazioni.

**Dati di progetto e sicurezza (solo quelli di interesse ambientale)**

Non è presente la dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. Il proponente ritiene che gli aerogeneratori che si prevede di utilizzare garantiscono intrinsecamente condizioni di sicurezza nel funzionamento in quanto caratterizzati da una ridotta velocità delle pale che garantisce una ridotta gittata delle pale in caso di improbabile rottura. Non è presente la documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati, tenendo conto delle condizioni meteorologiche estreme del sito. Le informazioni richieste sono fornite, ma non in formato digitale (in uno dei formati informatici commerciali più diffusi \*.shp, \*.dwg, \*.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga.

**Norme territoriali e urbanistiche**

La distanza minima di ciascuna turbina eolica dal confine dell'area edificabile del centro urbano (così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione) è almeno pari a 15 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 1,00 km. Non si tiene conto della gittata massima in caso di rottura.

**Norme tecniche relative alle strade**

Sono presenti gli elaborati relativi a progetto delle strade di accesso all'impianto corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

**Norme sulle linee elettriche**

Le linee a Media Tensione seguono il percorso stradale. Le linee interrato sono ad una profondità minima di 1 m, protette, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate. Le turbine di potenza superiore a 1 MW sono dotate di trasformatore all'interno della torre. Il proponente ritiene che l'impianto produca campi elettromagnetici con effetti nulli sulla popolazione in quanto trovasi ad una distanza, dai fabbricati più vicini, tale da abbattere l'effetto dei campi stessi. Inoltre le infrastrutture di collegamento elettrico sono interrato per rendere minima l'in-

duzione magnetica e in zona si dichiara che sono assenti edifici adibiti ad una permanenza prolungata di popolazione.

**Le fasi di cantiere**

Per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto sono privilegiate strade esistenti e sono indicati i percorsi utilizzati per il trasporto o le eventuali modifiche ai tracciati. Non si fa alcun riferimento ai relativi mezzi di trasporto. Sono indicati i tratti viari di nuovo impianto. E' predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e sono previsti accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte. Alla fine dei lavori è previsto il ripristino morfologico, la stabilizzazione e l'inerbimento delle aree soggette a movimenti di terra e il ripristino della viabilità pubblica e privata eventualmente danneggiata. L'impresa dichiara che recherà il minore disagio possibile all'esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti con l'opera. E' evitato l'abbattimento di alberature stradali ad alto fusto protette.

**Norme sulla dismissione**

E' prevista la fidejussione bancaria per la dismissione degli impianti e per il ripristino del suolo. E' previsto l'annegamento della struttura di fondazione in calcestruzzo sotto il profilo del suolo per almeno 1 m. E' prevista la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente. E' prevista la comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione e/o sostituzione di ciascun aerogeneratore.

**Basi cartografiche**

È presente la cartografia di inquadramento in scala 1:50.000 solo su supporto cartaceo. Non è presente la Cartografia a scala media: Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale, provinciale e comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.). Non è presente la Cartografia di dettaglio: (1:2.000/1.000): Carte tecniche numeriche esistenti o prodotte per l'uso specifico. Sono pre-

sententi dei fotoingrandimenti di carte in scala più piccola.

#### **Formato e struttura dati**

Non sono forniti dati strutturati in forma di GeoDatabase. Non sono forniti i dati utilizzabili in ambiente GIS.

#### **Elaborazioni tridimensionali**

Sono presenti elaborazioni tridimensionali relative alla costruzione degli "skyline", delle visuali ricostruite e dei "bacini visivi".

#### **Requisiti minimi contenuti negli schemi di convenzione**

Non presente fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento. È presente un riferimento alla fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore. Non è presente la fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto. Non è presente lo studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico. È presente l'impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

Dall'analisi della documentazione fornita e dalla verifica di conformità alle indicazioni tecniche riportate nelle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia" è emersa la necessità di acquisire le seguenti integrazioni richieste con nota prot. n. 4154/05:

- esplicitazione della stima del periodo minimo di funzionamento che nelle Linee Guida si indica deve essere superiore a 300 giorni/anno;
- approfondimenti riguardanti le analisi vegetazionali e cartografia in scala adeguata e valutazione degli impatti cumulativi sulla vegetazione derivante dalla eventuale presenza di altri parchi eolici nella medesima area (paragrafo 1.5.1 delle Linee Guida);

- approfondimenti riguardanti l'analisi faunistica - descrizioni dei popolamenti (punto 1.5.2.n delle Linee Guida);
- studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea, e indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti così come richiesto dal punto 1.5.2.q delle Linee Guida per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 e comunque di potenza superiore a 30 MW;
- l'analisi degli impatti distintamente su chiroterteri e sui gruppi di avifauna sensibili (paragrafo 1.5.2 delle Linee Guida);
- l'impatto cumulativo su avifauna e chiroterteri derivante dalla presenza di altri parchi eolici nella medesima area (paragrafo 1.5.2 delle Linee Guida);
- relazioni fra i vari popolamenti faunistici ed al ruolo delle catene alimentari (paragrafo 1.5.3 delle Linee Guida);
- analisi degli impatti cumulativi sulla fauna (in particolare chiroterteri e avifauna di cui all'All. A2 delle Linee Guida) ed ecosistemi presenti nell'area vasta interessata dal progetto;
- tavola in cui siano mappati gli altri impianti eventualmente presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa. Laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) sarà necessario indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi;
- evidenziazione del livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori

con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica internazionale (paragrafo 1.6 delle Linee Guida);

- predisposizione di un elaborato grafico in scala adeguata, indicante la posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili (paragrafo 1.7 delle Linee Guida);
- relazione tecnica specialistica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi (paragrafo 1.8 delle Linee Guida);
- planimetrie da cui evincere eventuali presenze di manufatti e ripetitori ed una tavola contenente l'angolo solido di interferenza da evitare (paragrafo 1.8 delle Linee Guida);
- calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (paragrafo 2.1 delle Linee Guida);

**Dati digitali relativi (e solo quelli indicati) a:**

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare
- secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida al fine di una loro precisa collocazione geografica;

Si rileva ancora che particolarmente critiche appaiono la distanza della cabina di consegna posta a circa 10 Km dall'impianto, e quindi ben oltre il limite indicato nelle Linee Guida, e l'acclività delle aree su cui sono ubicate alcune pale, anche questa ben superiore al limite indicato.

Si precisa, infine, che l'eventuale parere di

esclusione dalla procedura di VIA sarà in ogni caso subordinato all'adozione di uno schema di convenzione conforme a quanto indicato nell'allegato A5 delle Linee Guida; e che in particolare preveda:

- una fideiussione sull'investimento pari almeno al 10%;
- una fideiussione, pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore, finalizzata a garantire la dismissione;
- una fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzata ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- l'impegno a dimettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

Nella documentazione integrativa prodotta dalla società proponente e allegata alla nota acquisita al prot. n. 9837/05 viene fornito un parziale riscontro ai rilievi mossi. In particolare:

1. esplicitazione della stima del periodo minimo di funzionamento che nelle Linee Guida si indica deve essere superiore a 300 giorni/anno;

Nelle integrazioni si fa riferimento a 300 ore/anno e non ai 300 gg/anno minimi di funzionamento.

2. approfondimenti riguardanti le analisi vegetazionali e cartografia in scala adeguata e valutazione degli impatti cumulativi sulla vegetazione derivante dalla eventuale presenza di altri parchi eolici nella medesima area (paragrafo 1.5.1 delle Linee Guida);

Questo punto è stato analizzato.

3. approfondimenti riguardanti l'analisi faunistica - descrizioni dei popolamenti (punto 1.5.2.n delle Linee Guida);

È stata condotta una analisi abbastanza approssimativa; nello stesso studio (Relazione Ambientale) condotto ed allegato al progetto - in riferimento alle fonti da cui trarre informazioni -

si afferma: “È solo da pochissimi anni che, a cura dell’Osservatorio di Ecologia Appenninica, si è iniziata un’opera accurata di monitoraggio che man mano sta permettendo di organizzare ed arricchire una notevole banca dati. Poiché comunque si è ben lontani dal possedere una conoscenza completa del territorio, tutte le volte che ci si trova di fronte alla necessità di stilare un rapporto che comprenda analisi faunistiche e botaniche emerge fatalmente LA NECESSITÀ DI ATTIVARE INDAGINI DI CAMPAGNA per poter integrare le conoscenze” (p. 8); nella stessa pagina si afferma che lo studio si basa oltre che sulla consultazione di archivi, anche: “su indagini di campagna, almeno, queste ultime, PER IL BREVE TEMPO concesso per la realizzazione dello studio”. Per quanto riguarda l’elenco delle specie faunistiche presenti sul sito si afferma: “le indagini condotte specificatamente per la redazione di questo lavoro, per necessità sono state LIMITATE NEL TEMPO e l’elenco che ne deriva potrebbe risultare MANCANTE di poche specie sfuggite al controllo...”; comunque, nonostante la carenza e fretteosità dello studio (Relazione Ambientale) condotto, è stata riscontrata la presenza di otto specie appartenenti alla “lista rossa dei vertebrati” di cui due classificate EN (in pericolo) e due VU (vulnerabili); si è inoltre riscontrata la presenza di una specie appartenente alla lista Natura 2000; si rileva inoltre che “delle specie presenti nelle vicine aree naturali se ne individuano alcune che potrebbero interagire con il parco eolico soprattutto nei loro spostamenti a scopo alimentare” (p. 29) senza che si precisi con esattezza di quali specie si tratti (fra quelle presenti nelle aree naturali limitrofe) e l’entità dell’impatto su tali esemplari.

4. studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea, e indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti così come richiesto dal punto 1.5.2.q delle Linee Guida per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 e

comunque di potenza superiore a 30 MW;

Anche qui non si è condotta una appropriato studio sul campo durante almeno una stagione idonea, ma ci si è basati solo sulla bibliografia; a questo proposito c’è da dire che si fa riferimento agli archivi privati della Ecolab (che è la società stessa che ha condotto lo studio di Relazione Ambientale) e dell’Osservatorio di Ecologia Appenninica; inoltre questi archivi non risultano citati nella bibliografia della Relazione Ambientale, nella quale bibliografia risultano citati solo testi riferentisi ad un’area molto vasta (Italia od Europa) e datati dal 1984 al 1998.

5. l’analisi degli impatti distintamente su chiroterteri e sui gruppi di avifauna sensibili (paragrafo 1.5.2 delle Linee Guida);

Innanzitutto si fa notare che nel condurre questa analisi si è confuso il concetto di “impatto” (che va inteso in senso di “impatto ambientale”, come riportato nelle Linee Guida) con quello di “collisione” fra chiroterteri o avifauna con le pale degli aerogeneratori; infatti le Linee Guida precisano al punto 1.5.2 (paragrafo “analisi degli impatti”) che i fattori di impatto sono: modificazione dell’habitat, probabilità di decessi per collisione, variazione della densità di popolazione. Nella Relazione, essendosi confuso, come detto, il concetto di “impatto” con quello di “collisione” si analizza solo il secondo di questi tre “fattori di impatto”.

Ciò premesso, limitandoci al condotto studio delle probabilità di decessi per collisione, si fa notare quanto segue:

- per quel che riguarda i chiroterteri si afferma, senza riportare riscontri scientifici, che nella zona non ve ne sarebbero, se non pochi esemplari in costruzioni abbandonate, soffitte o silos;
- per quel che riguarda l’avifauna si fanno delle affermazioni che risultano basate sugli archivi dell’Osservatorio di Ecologia Appenninica, per il quale, oltre alle problematiche riportate al punto precedente, si riscontra una incongruenza: alle pp. 8 e 44 si afferma che

l'Osservatorio "DA CIRCA QUATTRO ANNI opera con vari ricercatori..."; invece alla p. 37 si afferma che "nel corso del monitoraggio sui reali impatti ambientali dei poli eolici in corso da parte dell'Osservatorio di Ecologia Appenninica IN CIRCA OTTO ANNI di indagini...", il ché appare per lo meno strano, visto che si è dichiarato in due riprese che l'Osservatorio esiste da quattro anni. Inoltre si parla, come già riportato, di "monitoraggio sui reali impatti ambientali dei poli eolici in corso da parte dell'Osservatorio di Ecologia Appenninica..." senza specificare a quale area geografica oppure a quali impianti si faccia riferimento.

In un successivo paragrafo della Relazione Ambientale, dedicato alle "Variazioni di densità di popolazioni ed alterazioni dinamiche delle popolazioni" (p. 40) si afferma che "studi di dinamica delle popolazioni nel comprensorio in esame non esistono e che appare quanto meno sproporzionato l'impegno finanziario e di lavoro per la redazione di studi di questo genere per la realizzazione di impianti eolici di limitate dimensioni"; dopodiché si effettuano previsioni senza il conforto di dati scientifici o la citazione di pubblicazioni.

Si fa inoltre notare che nella Relazione si suggerisce una distanza minima tra gli aerogeneratori di 300 metri al fine di "abbattere sensibilmente l'effetto barriera" (p.37); tale distanza minima risulta nella pratica raramente rispettata. Infatti le seguenti coppie di aerogeneratori hanno distanze reciproche minori: 001-002 (240 mt); 002-003 (253 mt); 004-005 (258 mt); 005-006 (233 mt); 006-007 (269 mt); 009-010 (241 mt); 013-014 (244 mt); 014-015 (247 mt); 018-019 (233 mt); 019-020 (290 mt); 022-023 (275 mt); 023-024 (243 mt).

6. l'impatto cumulativo su avifauna e chiroteri derivante dalla presenza di altri parchi eolici nella medesima area (paragrafo 1.5.2 delle Linee Guida);

Questo punto non appare affatto analizzato; le

uniche considerazioni su un'area più vasta sono quelle riguardanti il censimento di coppie di rapaci nidificanti in una area di raggio 10 km intorno alle aree interessate dall'intervento; questo censimento risulta comunque, per stessa dichiarazione presente nella Relazione Ambientale, non esatto a causa della mancanza di osservazioni sistematiche, il ché avrebbe richiesto un notevole impegno finanziario (p. 30).

7. relazioni fra i vari popolamenti faunistici ed al ruolo delle catene alimentari (paragrafo 1.5.3 delle Linee Guida);

Questo punto non appare analizzato.

8. analisi degli impatti cumulativi sulla fauna (in particolare chiroteri e avifauna di cui all'All. A2 delle Linee Guida) ed ecosistemi presenti nell'area vasta interessata dal progetto;

Questo punto non appare analizzato.

9. tavola in cui siano mappati gli altri impianti eventualmente presenti in un intorno del sito di progetto, avente dimensione ragionevolmente estesa. Laddove non fosse possibile mappare in modo puntuale le singole torri e si optasse per una loro individuazione di massima (sotto forma di area) sarà necessario indicare chiaramente la consistenza di ciascun impianto al fine di valutare i potenziali impatti cumulativi;

10. evidenziazione del livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica internazionale (paragrafo 1.6 delle Linee Guida);

11. predisposizione di un elaborato grafico in scala adeguata, indicante la posizione della regione di flusso perturbato rispetto alle rotte degli uccelli e degli aeromobili (paragrafo 1.7 delle Linee Guida);

12. relazione tecnica specialistica di calcolo del

campo elettrico e del campo di induzione magnetica (corredata dai rispettivi diagrammi) che metta in luce il rispetto dei limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi (paragrafo 1.8 delle Linee Guida);

13. planimetrie da cui evincere eventuali presenze di manufatti e ripetitori ed una tavola contenente l'angolo solido di interferenza da evitare (paragrafo 1.8 delle Linee Guida);

14. calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (paragrafo 2.1 delle Linee Guida);

In realtà l'integrazione prodotta a questo riguardo (peraltro in inglese) si riferisce alla caduta di frammenti di ghiaccio e non al calcolo della gittata massima. Considerando a questo punto una gittata pari a 200 metri per la pala in caso di rottura, si sono verificate problematiche per i seguenti aerogeneratori, distanti meno di 200 metri da edifici: aerogeneratore 8 a 156 metri da edificio (coordinate Gauss-Boaga 2.561.000 – 4.570.703), aerogeneratore 24 a 127 metri da edificio (2.562.720 – 4.572.898), aerogeneratore 25 a 115 metri da edificio (2.562.602 – 4.572.570). L'aerogeneratore 17 si trova a 140 metri da un elettrodotto.

15. Dati digitali relativi (e solo quelli indicati) a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare
- secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida al fine di una loro precisa collocazione geografica;

Si rileva ancora che particolarmente critiche appaiono la distanza della cabina di consegna posta a circa 10 Km dall'impianto, e quindi ben oltre il limite indicato nelle Linee Guida, e l'acclività delle aree su cui sono ubicate alcune pale,

anche questa ben superiore al limite indicato.

A questo proposito il Proponente sostiene che la ventosità del sito giustifica la distanza del collegamento. Non si dice nulla sull'acclività del sito.

Nella richiesta di integrazione, infine, si precisava che l'eventuale parere di esclusione dalla procedura di VIA sarà in ogni caso subordinato all'adozione di uno schema di convenzione conforme a quanto indicato nell'allegato A5 delle Linee Guida; e che in particolare preveda:

- una fideiussione sull'investimento pari almeno al 10%;
- una fideiussione, pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore, finalizzata a garantire la dismissione;
- una fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzata ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- l'impegno a dimettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni.

In ulteriori note (prot. n. 2053//2006 e prot. n. 10393/2006) si è evidenziata la criticità inerente il percorso dell'elettrodotto di collegamento fra cabina di raccolta impianto e stazione di consegna; infatti tale percorso aveva due forti criticità:

1. l'eccessiva lunghezza (10 km circa);
2. la contiguità ad una zona Sic, il che avrebbe richiesto opportuna Valutazione di Incidenza.

Dalle seguenti integrazioni fornite dalla società proponente ed acquisite al prot. n. 18455 dell'11.12.2007 il percorso dell'elettrodotto di collegamento fra cabina di raccolta impianto e stazione di consegna risulta completamente modificato. Ci si va ad allacciare alla cabina di Deliceto (non ancora realizzata), posta a sud del-

l'impianto e non più a quella di Castelluccio dei Sauri posta ad ovest; si risolve in tal modo il problema della contiguità al Sic, ma NON il problema della eccessiva lunghezza, che rimane pressoché invariata (10 Km). Inoltre a tale nuova proposta progettuale che prevede l'allaccio alla Cabina di Deliceto, non corrisponde alcun riscontro di Terna SpA per quel che riguarda la effettiva possibilità di allaccio a tale Cabina.

Si fa notare che il parere favorevole del comune di Castelluccio dei Sauri era subordinato ad un certo percorso dell'elettrodotto, che i tecnici comunali avevano attentamente analizzato; si legge infatti nel parere:

«Dallo "screening ambientale" prodotto dalla società ai fini della esclusione della procedura di VIA, si desume una attenta valutazione degli effetti sull'ambiente e sul paesaggio nello specifico si rileva che:

1. il cavidotto per i cavi verrà realizzato seguendo percorsi viari già esistenti e non verranno attraversate aree boscate;

...omissis...

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2001, si comunica il parere favorevole di questo Comune ...»

Pertanto si ritiene che, a seguito di tale completa riprogettazione del collegamento, il Comune debba esprimersi nuovamente.

Per tutto quanto sopra esplicitato e considerato che:

La Relazione Ambientale allegata al progetto presenta le problematiche ampiamente descritte nella "VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI (1)" ai punti dall'1 all'8;

Nelle integrazioni si fa riferimento a 300 ore/anno e non ai 300 gg/anno minimi di funzionamento;

Nella convenzione stipulata con il Comune non

si prevede quanto indicato nell'allegato A5 delle Linee Guida; ovvero:

- una fideiussione sull'investimento pari almeno al 10%;
- una fideiussione, pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore, finalizzata a garantire la dismissione;
- una fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzata ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto.

Le ultime integrazioni proposte che cambiano il percorso dell'elettrodotto di collegamento fra cabina di raccolta impianto e stazione di consegna, allontanandosi dalla zona Sic, precedentemente lambita, non risultano firmate in originale;

L'elettrodotto di collegamento fra cabina di raccolta impianto e stazione di consegna è stato riprogettato; il primo progetto presentava due criticità: l'eccessiva lunghezza (10 km) e la vicinanza ad un'area Sic che avrebbe reso necessaria una valutazione d'incidenza. Successivamente è stato presentato allo scrivente ufficio un nuovo progetto di tale elettrodotto di collegamento che, cambiando la stazione di consegna ipotizzata (cioè la Cabina di Deliceto, allo stato solo in progetto) si allontana dall'area Sic. Tuttavia va fatto notare che: l'integrazione con la riprogettazione presentata allo scrivente ufficio non risulta firmata in originale; non risulta altresì agli atti alcuna comunicazione né alcun parere di Terna; la lunghezza dell'elettrodotto di collegamento risulterebbe, in ogni caso, pari a 10 km circa;

Nelle tavole riguardanti il PRG del Comune di Castelluccio dei Sauri non si sono fornite adeguate indicazioni circa la destinazione urbanistica della località denominata "Pozzo Cisternola"; qualora tale località fosse considerata nel PRG quale "area edificabile urbana", non sarebbe possibile autorizzare le pale ricadenti ad una distanza inferiore a 1.000 metri da tale area;

Buona parte degli aerogeneratori ricadono in zona PG1, ed è pertanto necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino

Ed ancora, gli aerogeneratori sotto evidenziati presentano le problematiche indicate nella Legenda

Id.	Problematicità (vedere Legenda)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001		x				
002		xx				
003		x				
004		x				
005	x	xx				
006	x	xx				
007		x				
008				x	x	
009		x				
010		x				
011						
012						
013		x		x		
014		xx				
015		x				
016						x
017						
018	x	x				
019	x	xx	x			
020		x				
021						
022		x				
023		xx				
024		x			x	
025					x	

Legenda problematiche riscontrate:

“Pozzo Cisternola”

(1) distanza minore di 3D

(5) presenza di edifici entro il raggio di possibile gittata della pala in caso di rottura

(2) distanza minore di 300 metri (X = da un aerogeneratore; XX = da due aerogeneratori)

(6) posizionamento su picco montano

(3) posizionamento su acclività con pendenza maggiore del 20%

si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

(4) causa di eccessiva rumorosità in località

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in loc. Cisterna, nel comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), proposto dalla Api Holding S.p.A. – Corso d'Italia, 6 – Roma -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 gennaio 2008, n. 39

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel Comune di Carpignano Salentino (Le) – Proponente: Eolica Energia s.r.l.**

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12901 dell'08.08.2007 la Eolica Energia S.r.l. – Via Edison, 12 – Calimera (Le) – comunicava che: "...in riferimento alla realizzazione di un impianto eolico in agro del comune di Carpignano Salentino...autorizzato con Determina Dirigenziale del 22 luglio 2005 nr. 824 dalla Regione Puglia – Assessorato all'Ambiente, ritenendo opportuno lo spostamento di alcune torri...chiede...un riscontro di verifica ai fini ambientali ai sensi della L.R. N. 11/01 della variante...". Con la stessa nota la ditta istante richiedeva al comune interessato di pubblicare all'Albo Pretorio la variante in argomento, nonché di esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. n. 15099 del 02.10.2005 il Settore Ecologia richiedeva al proponente integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 16525 del 19.10.2007 la ditta istante riscontrava la nota precedente trasmettendo quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 17373 del 15.11.2007 il Responsabile del Settore Urbanistico del comune di Carpignano Salentino trasmetteva, ai sensi dell'art 3, comma 5 della L.R. N. 11/01, l'attestazione relativa all'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nel periodo dal 06.08.07 al 06.09.07 e relativa al progetto di variante in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 570 del 15.01.2008 il Responsabile del Settore Urbanistico del comune di Carpignano Salentino trasmetteva copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14.12.2007 dalla quale si evinceva il parere favorevole alla variante proposta;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva quanto segue:

La variante di progetto è relativa a 3 aerogeneratori (N. 1, N. 2 e N. 7) dislocati, nell'ordine rispettivamente di m. 300, 70 e 200.

Gli spostamenti sono tutti all'interno del layout di progetto originario.

Gli aerogeneratori dislocati nella nuova collocazione non ricadono in aree sensibili dal punto di vista ambientale o soggette a vincoli di altra natura e rispettano le indicazioni delle Linee Guida, quali la distanza reciproca, la distanza dalle strade provinciali, le norme di sicurezza.

Per quanto evidenziato si esprime parere favorevole alla variante di progetto proposta con la dislocazione degli aerogeneratori n. 1, n. 2 e n. 7, georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, fuso Est con le seguenti coordinate (X,Y):

N 1	2.803.933,145	4.457.567,514
N 2	2.804.223,483	4.457.749,459
N 7	2.804.959,007	4.457.281,046

Tale parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzare vernici visibili al campo visivo degli uccelli
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- monitorare annualmente l'impatto prodotto su fauna e flora ed apportare le necessarie misure correttive, incluso il fermo degli aerogeneratori
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- limitare al massimo l'espianto di vegetazione;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto di variante dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Carpignano Salentino (Le), proposto dalla Eolica Energia S.r.l. - Via Edison, 12 - Calimera (Le) - , escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 gennaio 2008, n. 40

**L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti inerti in località Vignali-Castellino – Comune di Galatone (Le) – Proponente: R.E.I. Recupero Ecologico Inerti s.r.l.**

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9407 del 02.08.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti inerti in loc. Vignali-Castellino, nel Comune Galatone (Le), proposto dalla R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l. – Via B. Ravenna, 4 – Lecce -;
- con nota prot. n. 10978 del 20.09.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale di Galatone e Amministrazione Provinciale di Lecce) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 11782 del 05.10.2005 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "Il Messaggero" e "Nuovo Quotidiano di Puglia", entrambi del 03.09.05 e sul BURP n. 1173 del 15.09.05;
- con nota prot. n. 9302 del 04.08.2006 il Settore Ecologia, a seguito della decisioni prese in seno al Comitato VIA nella seduta del

21.07.06, richiedeva chiarimenti e documentazione progettuale integrativa;

- con nota acquisita al prot. n. 4137 del 13.03.2007 la società proponente riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto e, con successiva nota acquisita al prot. n. 17344 del 15.11.2007, inviava anche l'analisi costi-benefici;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 18.12.2007, esaminata la documentazione presentata e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

L'intervento proposto consiste nell'ampliamento della discarica per rifiuti inerti ubicata all'interno di una cava dismessa di calcarenite, sita in comune di Galatone (Lecce) in contrada Vignali-Castellino e ricadente al N.C.T. nel foglio n.15, particelle 23,92,122,402,455 e nella realizzazione di un impianto di riciclaggio di rifiuti inerti.

La discarica, autorizzata con Decreto n. 88 del 10 agosto 2001 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Regione Puglia, è gestita dalla società R.E.I. Recupero Ecologico Inerti s.r.l. con sede in Lecce alla Via B. Ravenna n. 4.

In data 13 marzo 2007 al Settore Ecologia della Regione Puglia sono pervenute le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dallo stesso Ufficio con nota n. 9302 del 4/8/2006 relativamente al progetto di ampliamento presentato con particolare riferimento ai seguenti punti:

- codici CER dei rifiuti da trattare;
- bilancio ideologico e volume del percolato;
- volumi di rifiuti in entrata,
- sistema di captazione del percolato.

Sulla base della documentazione presentata il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, subordinando detto parere al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in discarica potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti contraddistinti dai codici

CER riportati nella determinazione n. 2366 del 6.5.2003 della Provincia di Lecce. L'ingresso di rifiuti contraddistinti da codici CER differenti dovrà essere autorizzato dall'Ente competente;

- secondo le prescrizioni di legge la discarica dovrà essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati climatici.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti inerti in loc. Vignali-Castellino, nel Comune Galatone (Le), proposto dalla R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l. – Via B. Ravenna, 4 – Lecce
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 gennaio 2008, n. 41

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Realizzazione di uno stabilimento di gambericoltura con annesso pontile e specchio d'acqua in località Scalo dei Saraceni – Comune di Manfredonia (Fg) – Proponente: Algesiro s.r.l.**

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1395 dell'08.02.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di uno stabilimento di gambericoltura con annesso pontile e specchio d'acqua in località Scalo dei Saraceni, nel Comune di Manfredonia (Fg), proposto dalla Algesiro

S.r.l. - Via Boccali 21 – Manfredonia (Fg) - ;

- con nota prot. n. 4238 del 25.03.2005 il Settore Ecologia, essendo l'intervento proposto ricadente in sito di importanza comunitaria, invitava il proponente a far pervenire apposito elaborato per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 4 della predetta Legge Regionale, nonché a provvedere al deposito degli elaborati presso il comune interessato dall'intervento (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 2974 del 09.03.2006 la ditta istante trasmetteva l'elaborato richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 2673 del 15.02.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 16.11 al 15.12.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva inviata l'Autorizzazione Paesaggistica n. 15/05 con la quale si concedeva, subordinandola al rispetto di prescrizioni, l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e riguardante la costruzione di una struttura adibita ad attività di acquicoltura e pesca sportiva posta sull'arenile in località Scalo dei Saraceni nell'ambito dei 300 mt. dalla battigia (fg. 84, partic. 18);
- con nota prot. 1561/Cd del 19.03.2007 il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con nota avente ad oggetto: "Legge n. 426/98 – Sito da bonificare di interesse nazionale di Manfredonia. Caratterizzazione aree marine", comunicava che: "...Questo Commissario è impegnato...nell'attivazione della obbligatoria caratterizzazione, ai sensi di legge, delle Aree marine perimetrare all'interno del sito da bonificare di interesse nazionale del comune di Manfredonia...Nel corso della conferenza di servizi decisoria tra Ministero Ambiente, Ministero Attività Produttive, Ministero della

Salute e Regione Puglia, tenutasi a Roma in data 2 marzo u.s. sono state affrontate le questioni relative alla realizzazione delle operazioni di caratterizzazione di dette aree marine in concessione. In particolare, in quella sede è stato ritenuto per un verso di affidare direttamente al Commissario delegato la caratterizzazione dell'intera area marina del sito nazionale di Manfredonia, ivi comprese le porzioni già concesse, per altro verso di precludere temporaneamente, fino al completamento delle operazioni di caratterizzazione ed alla valutazione dei relativi esiti, l'esercizio dell'attività vivaistica a mare di molluschicoltura all'interna dell'area marina interessata da detta indagine...”;

- con nota prot. n. 13966 dell'11.09.2007 il settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, richiedeva alla società proponente integrazioni e chiarimenti progettuali;
- con nota acquisita al prot. 14744 del 25.09.2007 la ditta istante trasmetteva quanto richiesto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., riunitosi nella seduta del 15.12.2007, esaminati gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

L'intervento riguarda la realizzazione di uno stabilimento per l'allevamento di gamberi (gambericoltura) di tipo semi-intensivo, con annesso pontile e specchio d'acqua in località Scalo dei Saraceni, in zona tipizzata FD (su area demaniale ad alta densità turistica e ricca di stabilimenti balneari) del P.R.G.C. del comune di Manfredonia (Fg), in catasto Foglio di mappa n. 84, particella n. 18.

Il progetto prevede l'utilizzo di un bacino di acquamarina naturale esistente, per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare un allevamento di gamberi così composto:

- specchio di acqua con superficie pari a mq 48.500 e profondo 1,60 m (fronte pari a 3.40 m);
- due specchi acquei mobili di 2 m fino a 10 m;
- pedana amovibile, antisdrucchiolevole lungo il perimetro degli specchi acqua;
- pontile sul quale verranno collocate due condotte collegate alla stazione di pompaggio;
- strutture prefabbricate di tipo a) (36 mq) e di tipo b) (70 mq) per le seguenti destinazioni:
- area stazione di pompaggio;
- ricovero attrezzature
- servizi igienici;
- uffici amministrativi
- lavorazione prodotto pescato;
- area laboratorio di analisi.

Dal punto di vista del PUTT/P, l'area ricade all'interno di un "Ambito territoriale Esteso di tipo B".

L'area interessata dall'intervento è posta all'interno del SIC "Zone umide della Capitanata" cod. IT9110005.

Relativamente ai possibili impatti sulle specie e habitat d'interesse comunitario, si rileva che le aree interessate dall'intervento sono poste sul litorale sabbioso e che le strutture sono di tipo removibili, per cui si ritiene che l'intervento non comporti perturbazione e/o degrado di habitat e di specie d'interesse comunitario.

L'Ufficio parchi e RR. NN., relativamente alla Valutazione di incidenza, ha espresso parere favorevole con il rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

- il sistema dunale con la relativa vegetazione spontanea non deve essere danneggiata e/o tagliata, neanche durante la fase di cantiere;
- la fase di cantiere deve essere effettuata al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna (cioè con esclusione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio);
- impiego di materiale di propagazione "autocotono" o "indigeno" ai sensi del Decreto

Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 per qualsiasi intervento di piantagione di specie arbustive e arboree;

- la pavimentazione di tutta la viabilità interna deve essere realizzata con materiali permeabili (conci in pietra naturale con giunto aperto, pietrisco);
- l'impianto di illuminazione deve essere realizzato in maniera tale da creare il minimo disturbo alla fauna, indirizzando i fasci luminosi esclusivamente verso l'interno della struttura ed evitando l'utilizzo di fare ad alta potenza;
- la verifica delle prescrizioni deve essere affidata all'Ufficio tecnico del Comune di Manfredonia (FG) e al Corpo Forestale dello Stato.

Considerato che l'intervento ricade in ATE "B" del PUTT/P della Regione Puglia e nel perimetro del sito inquinato di interesse nazionale di Manfredonia;

Preso atto delle integrazioni pervenute con evidenziate le criticità e le relative risoluzioni previste.

Il Comitato VIA, fermo restando le determinazioni necessarie e vincolanti da parte del Ministero dell'Ambiente poiché l'intervento è interno al perimetro del sito inquinato di interesse nazionale, nonché le valutazioni relative alla autorizzazione paesaggistica, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dello stabilimento in oggetto alle seguenti condizioni:

- che vengano rispettate tutte le risoluzioni previste nei confronti delle criticità individuate per ogni singolo punto critico ritrovato;
- che vengano rispettate tutte le prescrizioni previste nel parere favorevole di Valutazione di Incidenza;
- che venga eseguito un monitoraggio settimanale di eventuali residui di fertilizzanti e/o mangimi e/o farmaci (antibiotici) utili ed indispensabili nella catena, che eventualmente non venissero captati e quindi sfuggiti ai cicli dell'assimilazio-

ne della catena trofica naturale.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 15.12.2007, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente la realizzazione di uno stabilimento di gambericoltura con annesso pontile e specchio d'acqua in località Scalo dei Saraceni, nel Comune di Manfredonia (Fg), proposto dalla Algesiro S.r.l. - Via Boccali 21 - Manfredonia (Fg) - , escluso dalle procedure di V.I.A;

La realizzazione dell'intervento è comunque condizionata alla restituzione delle aree agli usi consentiti a seguito della effettuazione del piano di caratterizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni

altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 gennaio 2008, n. 61

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Comune di Apricena – Prosecuzione ed ampliamento coltivazione cava di pietra calcarea ornamentale in località “Casa di Campo”. Committente: Di Nunzio Giuseppe – Poggio Imperiale (Fg)**

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 7924 del 28.06.06 la Ditta Di Nunzio Giuseppe, con sede a Poggio Imperiale (FG) in Via Vittorio Veneto n°10, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la prosecuzione e l'ampliamento alla coltivazione di una cava di pietra calcarea ornamentale sita in località “Casa di Campo ” dell'agro di Apricena (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 12, 40, 50, 211, 212, 213 e 214;

- con nota prot. n. 9135 del 03.08.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;

- con nota acquisita al prot. 10783 del 15.09.06 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;

- con nota acquisita al prot. n. 1058 del 16.01.07 il Comune di Apricena trasmetteva come proprio parere una serie di prescrizioni da applicare all'intervento proposto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... Lo Studio d'Impatto Ambientale della cava, riguardante sia i terreni interessati dalla coltivazione in esercizio che quelli contigui in ampliamento, é stato redatto conformemente a quanto disposto alla lett. K del punto 2 dell'art.8 della L.R. n.11/2001 .

Il sito in cui é ubicata la cava, sia in esercizio che in ampliamento, trovansi a circa 3,5 Km a sud del centro abitato di Poggio Imperiale ed a circa 6,0 Km ad ovest dalla periferia di Apricena; si precisa che l'area destinata all'ampliamento confina con il limite settentrionale della cava in esercizio.

L'area di cava in questione, in esercizio ed in ampliamento, é inserita nel Bacino Marmifero di

Apricena così come individuato dal P.R.A.E. della Regione Puglia, adottato dalla G.R. con Delibera n.1744 dell'11.12.00 .

Urbanisticamente, l'area di cava in esercizio ha destinazione in parte a fascia di rispetto della S.P. n.33 e la restante parte ad "Area con presenza predominante di agri marmiferi – cave da incentivare e potenziare – discariche da riorganizzare in funzione di uno sfruttamento industriale dei sottoprodotti della lavorazione del marmo." ; l'area di cava in ampliamento ha destinazione di "Area per attività di cava".

Dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (PUTT/P), l'intera area in questione é stata inquadrata con l'individuazione delle specifiche peculiarità, in particolare :

- risulta interessata per la maggior parte da un ambito territoriale esteso (ATE) di tipo "C" (valore distinguibile), mentre piccole aree marginali ricadono o in ambito territoriale esteso "D" (valore relativo) o in ambito territoriale esteso "E" (valore normale);
- non é interessata da vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267/1923;
- a circa 300 m a nord del limite dell'area di cava in ampliamento, vi é la segnalazione architettonica relativa alla "Masseria Rodisani";
- non é sottoposta da vincoli di cui al T.U. sulla tutela delle acque dall'inquinamento approvato con D.L.vo n.152 del 14.05.99;
- non é sottoposta da vincoli di tutela delle aree di rilevante interesse naturalistico di cui alla L. n.1497/1939 e L. n.431/1985;
- non é sottoposta da vincoli di tutela relativi alle Aree Naturali Protette di cui alla L.n.394/91;
- non é sottoposta da vincoli di tutela relativi alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (SIC e ZPS) ;

- nell'ambito del progetto del "Piano di Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico" é stata parzialmente perimetrata come "Area a pericolosità da frana media e moderata";

Attualmente la cava, che è del tipo a fossa, consiste dall'area di cava (fondo cava a circa 30 m s.l.m.), da un piazzale superiore (posto a circa 111 m s.l.m.), dalla viabilità interna e dalla discarica di inerti occupante una superficie di 28.165 mq, con volumetria pari a 475.969 mc e altezza massima di circa 45 m .

Dallo studio geologico ne discende la presenza di varie formazioni che, seppure tutte di origine sedimentaria, hanno costituzione litologica ed età diverse; in particolare, sotto uno strato di spessore variabile di terreno vegetale, si individuano: una formazione di Alluvioni ghiaioso-sabbioso-argillosa, Sabbie di Serracapriola, Calcareniti di Apricena e Calcari di Sannicandro.

Dal Progetto e Piano di coltivazione della cava si evince che:

- si prevede una fascia di rispetto di 10 m dai limiti di proprietà, di 20 m dalle strade pubbliche e di 50 m dalla condotta idrica dell'Acquedotto Pugliese ;
- si prevede la coltivazione in quattro fasi, ciascuna di durata quinquennale e con produzione di circa 50.000 mc di materiale per fase ; in particolare :
- prima fase, consistente sia nella prosecuzione dell'attuale area di cava, portando il relativo fondo da 30 a 24 m s.l.m. con formazione di una pedata di circa 10 m e posizionamento sul bordo esterno di blocchi informi per un'altezza di circa 3 m a protezione da eventuali cadute massi dalle incombenenti pareti alte, sia nella scopertura dell'area di ampliamento per uno spessore di circa 10 m (da 70 a 60 m s.l.m.), sia nell'inizio delle operazioni di tombamento dell'attuale area di cava, sia nella riorganizzazione del piazzale e dell'impianto;
- seconda fase, consistente nella prosecuzione

sia del tombamento dell'attuale area di cava e sia della coltivazione dell'ampliamento di cava sempre alla medesima quota;

- terza fase, consistente nella prosecuzione sia del tombamento dell'attuale area di cava e sia della coltivazione dell'ampliamento di cava con approfondimento del fondo di circa 10 m (da 60 a 50 m s.l.m.);
- quarta fase, consistente nella prosecuzione sia del tombamento dell'attuale area di cava e sia della coltivazione dell'ampliamento di cava con approfondimento del fondo di circa 4 m (da 50 a 46 m s.l.m.); e successive esecuzioni di tutte le opere per il recupero ambientale dell'intera area compreso il ripristino del fondo cava con vespaio e terreno agricolo per seminativo.

Con la caratterizzazione ambientale del sito di cava, sono state individuate le componenti ambientali esposte dall'attività estrattiva in questione, e per la relativa valutazione è stata utilizzata l'Analisi Multi-Criteri (A.M.C.) individuando i vari "fattori" incidenti sulle dette componenti; quindi, è stata effettuata la valutazione del tipo e della quantità delle emissioni inquinanti nonché gli accorgimenti per la loro attenuazione e mitigazione .

Per quanto innanzi esposto ed esaminato, nonché, con riferimento al parere espresso dal Comune di Apricena, si ritiene evidenziare che:

- per la componente paesaggistica ed in particolare per il recupero ambientale finale, l'attuale discarica di inerti all'interno dell'area in questione e nella sua zona sud, non è presa in considerazione ed il relativo materiale non è utilizzato per il ripristino morfologico dell'intera area di intervento, ovvero viene utilizzato materiale di scarto proveniente da altre cave;
- non è indicata alcuna soluzione attinente l'eliminazione del rilascio dagli automezzi, provenienti dall'impianto di cava, di materiale residuale sulla sede stradale pubblica.

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata ;
- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- visto e verificato che i dati del progetto, per quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- vista ed accertata la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n.11;
- considerato che l'attività proposta di Prosecuzione ed ampliamento cava di calcare da taglio in agro di Apricena (FG), località "Casa di Campo", rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2001;

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere un parere favorevole all'in-

tervento proposto con le seguenti prescrizioni:

- 1) Utilizzare il materiale dell'attuale discarica, indicata in planimetria della sistemazione finale con "DA", per il ripristino morfologico finale e con la piantumazione delle essenze arboree nella medesima area già previste nella restante zona;
- 2) Adottare un qualsiasi idoneo sistema per evitare il rilascio di materiale residuale sulla strada pubblica da parte degli automezzi provenienti dall'impianto di cava

Fermo restando il Parere vincolante dell'Autorità di bacino della Puglia con particolare riferimento alle aree in frana e richiamando altresì le prescrizioni di alla nota prot. n. 12470/06 dell'amministrazione comunale di Apricena. ... omissis>>."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Di Nunzio Giuseppe, con sede a Poggio Imperiale (FG) in Via Vittorio Veneto n°10, per la prosecuzione e l'ampliamento alla coltivazione di una cava di pietra calcarea ornamentale sita in località "Casa di Campo" dell'agro di Apricena (FG) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 12, 40, 50, 211, 212, 213 e 214;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Apricena;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 gennaio 2008, n. 62

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di argilla su un appezzamento in agro di Avetrana (Ta) in località “Frassanito”.  
Committente: Ditta Morico Leonzio.**

### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 8174 del 22.05.07 la Ditta Morleo Leonzio, con sede ad Erchie (BR) in Via Amerigo Vespucci n°3, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la coltivazione di una cava di argilla sita in località “C.da Frassanito” dell'agro di Avetrana (TA) contraddistinta nel NCT al Fig. 1, particelle 13, 17, e 44;
- con nota prot. n. 8632 del 29.05.07 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 13064 del 09.08.07 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta

del 18.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis.... La Ditta Morleo Leonzio con istanza 11.05.07 chiede autorizzazione la coltivazione su un lotto, di materiali argillosi da avviare alla vendita presso aziende che eseguono lavori di: Bonifica ambientale; Costruzione ed ampliamento di discariche; Capping.

Il lotto è ubicato in agro di Avetrana in contrada “Frassanito”, individuato catastalmente dal F.1, particelle 17, 13 e 44 per complessivi mq 20.740 (di cui 14.070 mq di superficie sfruttabile netta), raggiungibile percorrendo la S.S. 7 ter in direzione da Manduria a S.Pancrazio, svoltando a destra per Mass. Cicirella – Strada Consorziale “Frassanito”, prima dello svincolo per Erchie.

Il sito è pianeggiante con quote medie della superficie topografica di circa 68 metri sul livello del mare, presenta deboli pendenze che variano sino a 1,5% e risulta a circa 6 Km dal centro urbano di Avetrana e a 4 Km da quello di Erchie.

Lo stato dei luoghi attuale si presenta come un'area agricola coltivata a vigneto ed oliveto con intercalazioni a seminativo e ortaggi.

L'area è destinata dal vigente programma di fabbricazione del Comune di Avetrana a “Zona E – Agricola”. Sui lotti interessati dall'intervento, non sussistono vincoli paesaggistici (ATE “E” del PUTT/P), ambientali ed idrogeologici. Essa non ricade in nessun bacino estrattivo individuato dal PRAE.

I lavori di sbancamento del terreno agrario, dello spessore di circa 0.30 m, e dello strato di cappellaccio di alterazione dello spessore 0.50, precedono la coltivazione vera e propria del sottostante giacimento argilloso. Questa verrà attaccata da macchine escavatrici cingolate a strati orizzontali successivi di spessore variabile tra 1 e 3 m dall'alto verso il basso su tutta la superficie del cantiere.

La programmazione dell'attività di coltivazione è stata rappresentata in 4 distinte fasi, per complessivi due anni di attività estrattiva, 155.302 mc di volume utile di argilla oltre 11.256 mc di terreno vegetale e cappellaccio.

La prima fase consisterà nell'eseguire tutte quelle opere per mettere in sicurezza il cantiere e dare un'adeguata protezione all'ambiente circostante. La recinzione con ingresso a cancello dalla Strada vicinale, sarà realizzata con paletti e rete metallica di m1.50; le canalette di corrivazione; l'alberatura lungo l'intero perimetro esterno di cava; apposizione di cartelli ammonitori per la sicurezza, ecc...

In particolare nella prima fase verrà asportato lo spessore di terreno vegetale pari a 0.30 m mentre nella seconda fase si procederà allo sbancamento dello spessore di cappellaccio di alterazione pari a 0.50 m e sarà approfondito lo sbancamento con escavatore cingolato fino a 4,20 m dal p.c.

La seconda, terza e quarta fase consisteranno nell'approfondimento del fronte di coltivazione di 5 m in 5 m a partire dal gradone precedente, distanziandosi dalla parete scavata di m 6 e dando al gradone la pendenza di 45°.

E' stata effettuata una analisi economica costi – benefici.

Sono stati valutati gli impatti sull'ambiente e previsti interventi di mitigazione come la nebulizzazione sulle strade di accesso per la riduzione delle polveri, la piantumazione lungo il perimetro di cava di alberi autoctoni, il recupero degli olivi presenti.

E' stata verificata la stabilità dei fronti ed è stato evidenziato un franco di sicurezza di circa 50 m con la sottostante falda idrica.

Il piano di recupero prevede l'impianto di un uliveto entro 1,5 anni dalla fine dell'attività. In particolare le operazioni di recupero prevedono:

- il riempimento del fondo cava con uno strato

di 2,6 m di sottofondo drenante costituito da inerte calcarenitico e calcareo di scarto proveniente da altre attività estrattive;

- posa in opera di terreno vegetale per uno spessore di 0.5 m, rappresentato dal precedente terreno vegetale asportato per la coltivazione estrattiva.

Visti gli avvisi di deposito di studio di impatto ambientale pubblicati in data 28.06.2006 sul BURP e sui quotidiani "Avvenire" e "Puglia" ed esaminati gli elaborati progettuali, le misure di mitigazione previste ed il ripristino ambientale proposto, il Comitato regionale VIA esprime parere favorevole al progetto di coltivazione di cava in oggetto, fermo restando le prescritte autorizzazioni per l'espianto ed il reimpianto degli ulivi esistenti. ... omissis ...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Morleo Leonzio, con sede ad Erchie (BR) in Via Amerigo Vespucci n°3, per la coltivazione di una cava di argilla sita in località "C.da Frassanito " dell'agro di Avetrana (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 1, particelle 13, 17, e 44;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Avetrana;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 gennaio 2008, n. 63

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Piano di coltivazione e progetto di recupero ambientale di una cava di calcarenite in località "Padulano". Committente: Ditta Francesco Nardelli.**

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 9775 del 22.08.06 la Ditta Francesco Nardelli, con sede a Lecce, in Via Quinto Mario Corrado n° 2, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la coltivazione e recupero di una cava di calcarenite sita in località "Padulano" dell'agro di Corigliano d'Otranto (LE) contraddistinta nel NCT al Fg. 27, particelle 197, 198, 199 e 200;
- con nota prot. n. 10403 del 08.09.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 13541 del 15.11.06 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: «...omissis... Nel settembre del 1993, la Ditta Nardelli ha avanzato alla Regione Puglia richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva nell'area di proprietà sita in comune di Corigliano d'Otranto alla località Padulano e riportata in catasto al Foglio 27 particelle 197, 198, 199 e 200, allegando alla domanda la documentazione richiesta dalla L.R. n. 37/85. Il Comune Di Corigliano d'Otranto, chiamato ad esprimere parere in merito, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale, con nota del 26.11.93 ha dato parere negativo all'apertura della cava. Tale parere è stato confermato successivamente con deliberazione della G.C. n. 15 del 27.01.2000 con la motivazione che "la zona in oggetto ha spiccata vocazione agrituristica con presenza di aziende agricole".

In seguito alla notifica di un atto stragiudiziale di diffida in data 7 maggio 2001, l'Ufficio Minerario Regionale ha adottato l'atto di rigetto della richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva sull'area di cui sopra, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) espresso il 16 giugno 1997 sul presupposto che la "zona è interessata da vincolo archeologico e parere negativo del Comune".

Contro il parere negativo del Comune di Corigliano d'Otranto e contro il rigetto da parte della Regione Puglia dell'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava, la Ditta Nardelli ha proposto ricorso al TAR di Lecce ottenendo da parte del Tribunale la sospensione cautelativa del parere del Comune e l'accoglimento del ricorso contro la Regione Puglia e la Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il parere negativo del Comune è stato giustificato dal fatto che, nelle more del procedimento autorizzativo sull'istanza del

ricorrente, la Regione Puglia, con decreto n. 38 del 1.7.99, ha autorizzato la ditta Vantaggiato Michele alla coltivazione di una cava di materiale tufaceo in località "Scardia di Sopra" nel territorio di Corigliano d'Otranto sita a brevissima distanza dall'unica azienda agrituristica presente nei dintorni della proprietà della Ditta Nardelli.

In data 16.10.2002, l'Ufficio Minerario, sollecitato dall'interessato con raccomandata A/R del 02/09/02 a procedere agli adempimenti di legge per il rilascio delle autorizzazioni dovute, con nota di prot. 38/MIN/LE/1038 allegata in copia alla Relazione Tecnica, chiedeva la presentazione di documentazione tra cui l'esecuzione dei "...sondaggi richiesti dalla Sovrintendenza con nota prot. 17791/95 del 5.1.1996....." nonché "...parere favorevole (della Sovrintendenza) indicando le particelle o parti di esse sulle quali potrà essere esercitata l'attività estrattiva".

Successivamente, con raccomandata A/R del 27/02/03, anch'essa allegata in copia alla Relazione tecnica, la ditta Nardelli ribadiva che:

- "sulla scorta delle decisioni adottate dai giudici non esiste più alcun vincolo al rilascio dell'autorizzazione a coltivazione di tufo sulle particelle n. 197-198-199-200, relative alla zona di proprietà in località Padulana nel Comune di Corigliano d'Otranto."

In seguito a ciò, con nota di prot. N. LE/259 del 12 marzo 2003, allegato in copia alla Relazione tecnica, l'Ufficio Minerario di Lecce chiedeva alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali "...se rispetto a quanto comunicato dalla ditta Nardelli esistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava richiesta. In particolare, se sia ancora necessario osservare una qualche fascia di rispetto da zone vincolate da codesta Soprintendenza. In caso affermativo, si invita codesta Soprintendenza ad indicare esattamente tale fascia di rispetto. Trascorsi venti giorni dalla notifica della presente senza che sia pervenuta alcuna indicazione, questo Ufficio provvederà ad avviare l'iter autorizzativo relativamente alle intere particelle 197, 198, 199 e 200."

A tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta da

parte della Sovrintendenza e la ditta Nardelli, in data 31/7/2006 ha presentato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2001 il Progetto definitivo ed il S.I.A per la coltivazione ed il successivo recupero ambientale di una cava sui terreni di proprietà.

### Osservazioni

La coltivazione interesserà al netto delle fasce di rispetto dalle strade e dall'altrui proprietà un'area avente una estensione di Ha 02.35.58. Il piano di coltivazione è stato impostato ubicando il ciglio di cava a 20 m dalla strada che costeggia le particelle di intervento. Per la distanza degli scavi dal confine dell'altrui proprietà è stata applicata la legge "solonica", prevista dal Codice Civile, che fissa per il ciglio dello scavo una distanza dal confine di proprietà pari almeno alla profondità dello scavo.

La coltivazione sarà del tipo a "fossa" e verrà condotto in modo da ridurre i fronti attivi di avanzamento e da consentire la sistemazione delle aree sfruttate.

La coltivazione del giacimento sarà preceduta dallo sbancamento del "cappellaccio", avente un volume stimato pari a circa 23.000 m<sup>3</sup>. Il cappellaccio sarà stoccato sul confine di proprietà, con funzione di schermo, in attesa che venga riutilizzato per le operazioni di ripristino ambientale.

L'estrazione del materiale sarà effettuata mediante escavatore a benna rovescia ubicato sul fronte d'avanzamento che avrà altezza ottimale di 4 m per consentire agevolmente lo sbancamento del materiale ed il caricamento dei mezzi di trasporto all'impianto di frantumazione.

Per consentire una opportuna selezione e/o miscelazione del materiale estratto, la coltivazione procederà per "gradoni multipli" che consentono tra l'altro, di ridurre la superficie orizzontale di coltivazione. Le pareti di cava definitive avranno una conformazione a gradoni alti circa 8 m e inclinati di circa 80°; le berme avranno una larghezza di 5 m e saranno sagomate in contropendenza per agevolare l'attecchimento della vegetazione e non consentire il ruscellamento delle acque meteoriche.

Il volume utile estraibile ammonta a circa 287.000 m<sup>3</sup>. Poiché è nei programmi della ditta Nardelli estrarre circa 40.000 m<sup>3</sup> all'anno di materiale, risulta che la durata della coltivazione sarà verosimilmente di 7 anni. I lavori estrattivi si svilupperanno secondo tre fasi successive, della durata rispettivamente di 2, 3, 2, illustrate graficamente nelle TAVV. 8-9-10-11.

Durante la prima fase di coltivazione, poichè l'area di cava presenta un dislivello di circa 8 m da ovest ad est, si provvederà a portate alla quota di 80 m. il piano di cava. Si realizzerà, inoltre, il piazzale di cava (circa 1300 m<sup>2</sup>) che servirà per allocare gli uffici, la pesa e, temporaneamente, l'impianto mobile di frantumazione. Durante la prima fase di coltivazione si provvederà anche alla realizzazione delle opere necessarie per il drenaggio delle acque meteoriche. La seconda fase consisterà nello splateamento del fondo cava di altri 8 m. Nella seconda fase di coltivazione, o appena possibile, l'impianto mobile di frantumazione sarà spostato sul fondo cava.

Durante la terza ed ultima fase il fondo cava sarà approfondito di ulteriori 8 m.

Per il drenaggio acque meteoriche è prevista la realizzazione di un fosso di guardia; inoltre per evitare l'eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo cava, ad esso sarà conferita una leggera pendenza verso ovest. In questo settore, al piede dell'ultimo gradone, sarà realizzata una trincea drenante di dimensioni 1 m x 1 m, per 50 m di lunghezza.

Per la cava in oggetto si propone un recupero di tipo naturalistico mediante l'impianto di essenze autoctone e/o di consolidato inserimento nel paesaggio locale. Il progetto di sistemazione ambientale sarà realizzato per fasi sulla falsariga del piano di coltivazione della cava.

La prima fase, coincidente con l'inizio di attività, prevede, lungo tutto il perimetro del lotto, a due metri dalla recinzione cioè sul ciglio del canale di drenaggio delle acque meteoriche, la piantumazione di un filare di alberi a mò di

siepe, costituito da Pino d'Aleppo alternato a Leccio. La distanza tra pianta e pianta sarà di un metro. Sull'altra sponda del canale, sarà piantumato un altro filare di Pino d'Aleppo e Leccio con distanza, tra pianta e pianta di 4 m. Questa alberatura perimetrale, lasciata crescere liberamente a tutta l'altezza, oltre a fungere da schermo alla vista della cava, avrà funzione di frangivento e di barriera all'eventuale propagazione di polvere e rumore. Per i gradoni si propone la ricostituzione della tipica "Macchia Mediterranea" salentina. La densità media d'impianto suggerita è di 1 arbusto ogni 4 m<sup>2</sup>.

La seconda fase del recupero ambientale consisterà nella piantumazione della Macchia mediterranea sul primo ripiano e potrà essere realizzata entro un anno dalla fine della seconda fase di coltivazione.

Sul fondo cava, fitti arboreti costituiti da Bagolaro, Pino d'Aleppo, Leccio e Quercia spinosa in pari proporzione si alterneranno a superfici prative, in una combinazione in sintonia con l'andamento sinuoso e informale conferito al disegno dei percorsi.

La cotica erbosa del prato sarà costituita da un miscuglio di specie quali *Trifolium subterraneum* L., *Lagarus ovatus* L., *Vicia villosa* Roth, *Vicia sativa* L., *Trigonella corniculata* (L.) L., *Matricaria chamomilla* L., *Cichorium intybus* L., *Avena fatua* L. e *Borago officinalis* L..

In tutte le zone prive di terreno vegetale in cui affiora la roccia nuda gli interventi di rinaturalizzazione saranno preceduti dalla formazione di un adeguato substrato geopedologico a due strati. Il primo (spessore minimo 40 cm) costituito dal terreno misto a roccia alterata (cappellaccio) accantonato durante l'esercizio dell'attività estrattiva o, in alternativa, ottenuto tramite scarifica della calcarenite e successivo sminuzzamento con tritasassi.

Lo strato superiore sarà, invece, costituito da terreno vegetale (spessore minimo 20 cm), adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi del prato, gli arbusti o gli alberi.

Sullo strumento urbanistico vigente cava Padulano ricade in zona agricola, non risulta inserita in alcun bacino estrattivo ma ricade a margine del bacino di Cursi-Melpignano-Corigliano (TAV. 13 – P.R.A.E); essa è ben lontana dalle aree a rischio e/o a pericolosità idraulica e secondo quanto riportato nella TAV. 4 è compresa in un ambito territoriale del PUTT/p di valore distinguibile "C" dove le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità. A tal proposito tuttavia l'estensore del SIA fa osservare che in Provincia di Lecce diventa sempre più difficile il rinvenimento di giacimenti di calcarenite ancora sfruttabili dal punto di vista estrattivo, sottolineando come dei 12 bacini di calcareniti previsti in questo ambito territoriale, 6 ricadono in gran parte in ambito B e/o C, 4 in ambito C e parzialmente in ambito E, e uno in ambito D mentre il bacino di completamento di Lequile-Lecce ha una estensione talmente piccola (34,5 ettari) da rendere impossibile reperire qualche area per l'apertura di una nuova cava.

Il Comitato rileva che il SIA non contiene un capitolo con la Sintesi non tecnica come prescritto dall'art. 8 della L.R. 11/2001. Si ritiene tuttavia che il capitolo 9 "DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI ATTRAVERSO LISTE DI CONTROLLO E MISURE ADOTTATE PER COMPENSARE TALI IMPATTI" per la semplicità del linguaggio utilizzato e per la modalità e la completezza di esposizione dei contenuti dello studio e delle eventuali problematiche conseguenti alla coltivazione della cava costituisce pienamente un riassunto schematico, di facile lettura e comprensione dello studio condotto e può ritenersi pertanto del tutto equivalente ad una sintesi in linguaggio non tecnico.

#### **Parere**

Il Comitato dopo ampia discussione, valutati tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi che la Ditta proponente intende mettere in atto nella coltivazione di cava Padulano, valutata anche la soluzione proposta per il recupero di tipo naturalistico dell'a-

rea di cava, esprime parere favorevole sotto l'aspetto ambientale all'intervento proposto, rimandando all'Assessorato all'Urbanistica l'espressione di un parere circa la localizzazione del sito di intervento. ... omissis ...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Francesco Nardelli, con sede a Lecce, in Via Quinto Mario Corrado n° 2, per la coltivazione e recupero di una cava di calcarenite sita in località "Padulano" dell'agro di Corigliano d'Otranto (LE) contraddistinta nel NCT al Fg. 27, particelle 197, 198, 199 e 200;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e

non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Corigliano d'Otranto;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 gennaio 2008, n. 64

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in agro di San Vito dei Normanni (Br) - Proponente: Enel distribuzione s.p.a.**

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:


- con nota acquisita al prot. n. 5647 del 10.04.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nel comune di San Vito dei Normanni (Br), proposto dalla Enel


Distribuzione S.p.A. - Viale Regina Margherita, 125 - Roma;

- con nota acquisita al prot. n. 10107 del 22.06.2007 il Settore Affari Generali del comune di San Vito dei Normanni trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio del deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto, avvenuta nei tempi (dal 18.04. al 18.05.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota veniva trasmessa copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2007 avente ad oggetto: "Proposta dell'Enel per la realizzazione di un mini parco eolico nel territorio sanvitese. Determinazioni.", con la quale si autorizzava "...in via esclusiva L'Enel...a realizzare un impianto eolico sul territorio comunale di San Vito dei Normanni in località

Contrada, Iacucci e Zambardo...". Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunicale comunicava inoltre che "...valutata la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, considerato il lieve impatto paesaggistico-ambientale del parco eolico, esprime parere favorevole in merito a tale progetto...";

- con nota prot. n. 10214 del 25.06.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla ditta proponente integrazioni progettuali "...nella forma coerente con le indicazioni contenute dell'art. 9, c. 1..." del Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.06 che, con nota acquisita al prot. 11864 del 20.07.2007, la società proponente puntualmente riscontrava, fornendo chiarimenti progettuali;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si rileva che l'impianto eolico proposto riveste le seguenti caratteristiche:





- Località: nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni (BR)
- Superficie: Ha 4 (pertinenze) e 200 (sup. tot. impegnata)
- N. aerogeneratori: 10
- Diametro aerogeneratori: m 90
- Potenza complessiva: 30 MW
- Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

#### **Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 5 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva". Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco. Sono state realizzate delle carte delle intervisibilità in rapporto ai punti panoramici sensibili e l'inserimento fotorealistico dell'impianto.

La presenza diffusa di manufatti di valore

architettonico può ritenersi non propriamente compatibile con l'impostazione del layout così come proposto nella sua interezza.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

La flora e la vegetazione sono state valutate attraverso sopralluoghi, dati bibliografici e la realizzazione della carta della vegetazione reale. L'analisi della componente faunistica è stata effettuata sulla base di dati bibliografici. Dallo studio risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici, anche in considerazione del fatto che l'area del parco eolico è interamente occupata da coltivazioni e l'area naturalistica di una certa importanza (Biotopo "Masseria Monaco Montemadre") è ubicata ad una distanza superiore a 1,8 Km.

#### **Rumori e vibrazioni**

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri

rientra nei limiti normativi vigenti.

Ad ogni modo l'identificazione di numerosi ricettori sensibili, resa necessaria dalla diffusa presenza di masserie specie nelle zone più a sud, testimonia una percepibile complessità dell'analisi in tal contesto.

Le torri aerogeneratrici nn. 6, 7, 8, 9,10 tutte insieme rendono chiaramente problematica la coesistenza di valori insediativi e di regime ambientale con la presenza di macchine operatrici con le caratteristiche tipiche degli impianti eolici.

#### **Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

#### **Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 140 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate.

#### **Norme tecniche relative alle strade**

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente ma anche, se pur in minor parte, con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

#### **Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m. I tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. L'allacciamento alla rete elettrica a 220 kV di ENEL Distribuzione avverrà mediante un col-

legamento alla cabina da realizzare in agro di Latiano in prossimità della Masseria Sant'Elena, distante circa 1,5 km dal parco eolico.

#### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2000 m<sup>2</sup>, in fase di cantiere. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

#### **Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

#### **Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

#### **Misure di compensazione**

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ripristini con terreno agrario delle aree per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori.

Atteso che, a pro:

Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pen-

denze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza dal territorio di altri comuni è maggiore di 500m;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 5 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- dallo studio risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;

- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità, la distanza del parco eolico dalla cabina di consegna è di circa 1,5 km;
- per contro, si riportano le seguenti osservazioni:

- a. circa l'impatto visivo e paesaggistico, la presenza diffusa di elementi di valore architettonico (masserie) può ritenersi non propriamente compatibile con l'impostazione del layout così come proposto nella sua interezza;
- b. circa la stima degli impatti legati alla compresenza di valori ambientali, che investono non da ultimo i campi acustici, elettromagnetico e vibrazionale, si riscontra che l'insieme delle torri aerogeneratrici nn. 6,7,8,9,10 rende chiaramente problematica la coesistenza di valori insediativi e di regime ambientale con la presenza di macchine operatrici con le caratteristiche tipiche degli impianti eolici.

Per tutto quanto sopra esplicitato ed al fine di risolvere le criticità evidenziate si ritiene di respingere le installazioni nn. 6, 9 e 10 per i motivi espressi ai punti a e b, e di esprimere parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione degli aerogeneratori georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, fuso Est con le seguenti coordinate (X,Y):

- 01) 2750214, 4501602
- 02) 2750000, 4501115
- 03) 2750426, 4500519
- 04) 2750020, 4500123
- 05) 2750621, 4499961
- 07) 2751302, 4499889
- 08) 2751425, 4499275

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria, in particolare che sia previsto un nuovo collegamento con la torre n. 7 a minor consumo di suolo ovvero attraverso un tracciato solidale all'asse della congiungente le torri n. 5 e n. 8;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristi-

che di pericolosità degli stessi;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti in ognuno dei Comuni interessati dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree occupate o potenzialmente occupabili, in permanenza, per più di quattro ore al giorno; lo stesso riscontro non essendo stato possibile effettuare in fase di istruttoria, a causa della carente documentazione portata dal proponente e pertanto rimesso in capo alle Amministrazioni comunali rilascianti parere ai sensi dell'art. 16, c.5 della LR 11/2001.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nel comune di San Vito dei Normanni (Br), proposto dalla Enel Distribuzione S.p.A. - Viale Regina Margherita, 125 - Roma -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché alla verifica del parametro di controllo in sede di Conferenza di Servizi.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 gennaio 2008, n. 65

**Richiesta di proroga del parere favorevole con Determinazione dirigenziale n. 11 del 14.01.05 – Coltivazione cava località “Vallone dell’Elce” di Poggio Imperiale (Fg) – Ditta Elce Marmi s.r.l.**

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 11 del 14.01.2005 si è provveduto ad esprimere parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione cava. Loc. “Vallone dell’Elce” di Poggio Imperiale identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 10 ptcc. n. 280 - 281 -284 - 285, alla Ditta ELCE MARMI Srl, con sede in Apricena alla Via Apricena-S.Nazario km. 4;
- con nota acquisita al prot. n. 1354 del 28.01.08, la Ditta proponente faceva presente di non aver dato inizio ai lavori concernenti l'intervento proposto per cui richiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA, inviata da quest'ufficio in data 03.02.05 con prot. 1217, essendo prossima la scadenza dello stesso;
- la ditta con la stessa nota trasmette dichiarazione asseverata da parte del professionista incaricato attestante la conformità dei luoghi interessati dal progetto di ampliamento della cava di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale e che le condizioni dei luoghi non sono mutate;
- quest'ufficio inoltre ha verificato che l'area di intervento non è interessata dalle nuove perimetrazioni delle aree SIC/ZPS, nonché del Parco dell'Alta Murgia, pertanto si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 11 del 14.01.2005;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 11 del 14.01.2005 e concernente il progetto di coltivazione cava. Loc. "Vallone dell'Elce" di Poggio Imperiale identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 10 ptcc. n. 280 - 281 -284 - 285, alla Ditta ELCE MARMI Srl, con sede in Apricena alla Via Apricena-S.Nazario km. 4;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 gennaio 2008, n. 66

**Richiesta di procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Prosecuzione lavori di coltivazione di una cava di calcare il località "Porcili" in agro di Minervino Murge (Ba). Committente: Ditta Beton Minervino s.r.l.**

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 9883 del 23.08.05 la Ditta Beton Minervino S.r.l., con sede a Bari, in Viale Japigia n° 145, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la prosecuzione lavori di coltivazione di una cava di calcare in Località "Porcili" in agro di Minervino (BA), contraddistinta nel NCT al Fg. 180, particelle 78, 85 e 86;
- con nota prot. n. 10577 del 08.09.05 si invitava la stessa ditta a trasmettere copia di tutti gli elaborati su supporto informatico, a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 11394 del 29.09.05 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota acquisita al prot. 7114 del 04.05.07 la ditta trasmetteva copia degli elaborati di progetto e del SIA su supporto informatico;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- ricadendo il sito in area SIC-ZPS "Murgia Alta", l'Ufficio Parchi si esprimeva come segue: <<...omissis... L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla V.I.A. ed è stato esplicitamente richiesto, a questo Ufficio, parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'analisi delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2000 e CGR 2005 ha evidenziato che le zone adiacenti a nord e sud appaiono direttamente interessate da presenza di habitat prioritario "Percorsi substepnici di graminee e piante annue".

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il progetto di ampliamento per approfondimento della cava esistente può essere considerato compatibile con lo stato dei luoghi. Pertanto, ai fini della sola Valutazione di Incidenza, si esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

1. Al fine di rendere il più favorevole possibile l'integrazione dell'area sfruttata, al termine dell'esercizio, con le circostanti zone ad habitat prioritario "Percorsi substepnici di graminee e piante annue", dovrà essere redatto ex-novo, da un esperto forestale, un piano di ripristino ambientale che preveda il recupero dell'area integrandola con l'habitat circostante. Esso dovrà dunque essere basato su uno specifico studio fitosociologico grazie al quale sarà possibile valutare in maniera opportuna le specie vegetali che dovranno essere messe a dimora. Si sottolinea inoltre che il piano di recupero dovrà essenzialmente creare le condizioni che possano favorire una colonizzazione naturale delle specie tipiche dell'habitat prospiciente con specie pioniere, senza dunque realizzare un intervento di rimboscimento o di piantagione di specie non idonee. Come linee guida da seguire si suggerisce di prendere in considerazione il lavoro effettuato nell'ambito del progetto LIFE Natura 03 NAT/IT/000134, riguardante "Interventi di salvaguardia e di recupero della rete ecologica di connes-

sione tra le gravine caratterizzata dall'habitat dei Thero-Brachypodietea". Il piano, redatto secondo le indicazioni qui riportate, dovrà essere trasmesso allo scrivente ufficio.

2. Per tutti gli interventi di piantagione di specie arbustive e arboree, si prescrive l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386.

3. Le operazioni di estrazione del materiale lapideo non dovranno in nessun modo prevedere l'utilizzo di esplosivi.

4. L'impatto dovuto al sollevamento di polveri durante le attività di cantiere dovrà essere limitato mediante inumidimento delle aree di lavoro durante i periodi particolarmente ventosi.

Il presente parere è relativo alla sola Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 11/2000 e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti. Si fa presente che, qualora sul fondo insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Bari e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Bari....omissis...>>;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:<<...omissis... richiedere la proroga del Decreto n. 18/MIN/90 e successivo Decreto n. 56/MIN/98 di autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in Località "Porcili" in agro di Minervino (BA).

L'area in esame si estende nel territorio di Minervino Murge, al Km 18,2, lungo la S.S. delle

Murge n. 97.

Nel programma dell'azienda è prevista la coltivazione sui terreni delle p.lle 78-85 e 86 del Foglio di mappa n. 180 per una superficie complessiva autorizzata di circa 6,50 Ha.

Alla data odierna gli scavi per l'estrazione dei livelli utili hanno interessato quasi per intero l'area della p.lla 78 del suddetto foglio 180 per una profondità di 40 m e per una superficie di circa 62.700 mq; nel programma dell'azienda è prevista la continuazione dei lavori di escavazione fino alla profondità prevista dal piano di coltivazione a suo tempo approvato, con la sola modifica dell'altezza delle scarpate, riducendola, ove possibile, da 20 a 10 m con effetti positivi per l'impatto ambientale.

Il giacimento residuo in posto interessato allo sfruttamento ha una volumetria che può essere valutata intorno a mc. 480.000; la cava sarà coltivata su gradoni discendenti con altezza dei gradoni in media di 30m e di 15 m per il primo e l'ultimo e di 10,50 m per quelli intermedi, con inclinazione di 70° per i superiori e di 50° per l'ultimo e larghezza del ripiano in media di 7,50 m circa.

La coltivazione avverrà in due fasi al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la prima fase consiste nello scavo dell'area A di 2.100 mq per un'altezza media di 10 m, dell'area B di 2.900 mq per un'altezza di 10 m e dell'area C di 2.800 mq per un'altezza media di 20 m.

Durante questa prima fase, che durerà un anno, saranno estratti circa 106.000 mc di giacimento in posto e alla fine verrà effettuato il recupero delle scarpate e dei ripiani.

La seconda fase consiste nell'approfondimento di 10 m sull'area del settore D di 3.000 mq, di 22 m sull'area del settore E di 6.000 mq, di 15 m sul settore F di 18.000 mq e di 10 m sull'area del settore G.

Durante questa fase, che durerà 3 anni, saranno estratti circa 374.000 mc di calcare in posto.

Alla fine dell'attività estrattiva sarà realizzata una cava ad anfiteatro con un assetto morfologico dei fronti di scavo gradinato, avente l'altezza media delle scarpate di 10 m e inclinazione di 70° per i superiori e di 50° per l'ultimo e larghezza del ripiano in media di 7,50 m circa.

I lavori di recupero ambientale procederanno alla fine di ciascuna fase di estrazione, completando gli interventi per il recupero totale entro un anno dalla ultimazione dei lavori di estrazione che, si prevede, verranno portati a termine in 5 anni.

Il bacino estrattivo è caratterizzato dalla presenza di un impianto di frantumazione e vagliatura per la comminazione del materiale oltre che di un impianto di produzione di cls e da escavatori e automezzi di trasporto; il materiale estratto in cava verrà utilizzato dalla stessa Società per la produzione di conglomerati cementiti e per i propri lavori d'impresa e per la vendita a terzi.

Il franco di sicurezza tra il fondo cava e la superficie piezometrica della falda è di circa 200 metri quindi si può escludere qualunque tipo di interferenza dell'attività estrattiva con la falda profonda.

E' stato eseguito uno studio di stabilità dei fronti di cava che conferisce ai fronti una stabilità globale elevata.

Le operazioni di recupero, che si orientano verso un tipo di ripristino di tipo naturalistico, avranno inizio già durante le prime fasi di coltivazione in cui si provvederà all'inerbimento sulle pedate dei gradoni e sul piazzale cercando di ricreare il vasto contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Sarà quindi realizzata una corretta miscela di sementi che costituirà un cotico erboso, di graminacee e leguminose, capace di automantenersi; le pedate dei gradoni e il fondo cava saranno caratterizzati anche dalla messa a dimora di arbusti in gruppi di 2/3 soggetti ogni 10 mq con disposizione casuale e di copertura vegetale più evoluta (alberi

cedui prevalentemente Roverella e Cerro).

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade quasi interamente in Ambito "D"-valore relativo e solo in minima parte in ambito "C" -valore distinguibile. Sarà pertanto necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A."

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento è soggetta a vincolo idrogeologico per il quale sarà necessario acquisire il parere del competente Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

L'area di cava ricade in zona SIC IT9120007 (Direttiva Habitat 92/43/CEE) "Murgia Alta".

La Ditta ha prodotto uno studio specifico di Valutazione di Incidenza esaminato dal competente Ufficio Parchi che, in data 29.11.2007, ha espresso un parere favorevole all'ampliamento per approfondimento con prescrizioni.

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E.

La zona rientra inoltre in un bacino di completamento (BC) individuato dal P.R.A.E.

Il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere un parere favorevole all'intervento proposto fatte salve tutte le prescrizioni imposte nel parere redatto dall'Ufficio Parchi... omissis ...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla la Ditta Beton Minervino S.r.l., con sede a Bari, in Viale Japigia n° 145, per la prosecuzione lavori di coltivazione di una cava di calcare in Località "Porcili" in agro di Minervino (BA), contraddistinta nel NCT al Fg. 180, particelle 78, 85 e 86;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Minervino Murge;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 febbraio 2008, n. 87

**L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: FRI.EL s.p.a.**

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 30.06.2006 ed acquisita al prot. n. 8481 dell'11.07.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba), proposto dalla FRI.EL S.p.A.- Via Portici, 14 - Bolzano;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 8835 del 20.07.2006 veniva trasmessa la documentazione progettuale prevista dall'art. 16 della L.R. N. 11/01;

- con nota prot. n. 10447 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia forniva delle precisazioni alla ditta proponente e comunicava di essere in attesa degli adempimenti di cui all'art. 11, commi 3 e 5 della L.R. sopra specificata;
- con ulteriore nota prot. n. 12596 del 26.10.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante di produrre i dati su supporto digitale così come richiesto dall'art. 11, c. 4 del Regolamento n. 16 del 04.10.06 per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13205 dell'09.11.2006 la ditta proponente dava riscontro alla precedente nota fornendo quanto richiesto;
- con nota protocollo comunale n. 5043/07, acquisita al prot. n. 3540 del 02.03.2007 il Comune di Gravina - Direzione Territorio e Ambiente - comunicava: "...che il parere previsto dall'art. 16, comma 5, della L.R. n. 11/2001, sarà espresso da questa Amministrazione Comunale, soltanto successivamente all'adozione del PRIE, previsto dal Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.2006, attualmente in fase di redazione...";
- con nota prot. n. 3848 del 06.03.2007 il Settore Ecologia comunicava che: "...Con nota acquisita al prot. n. 3540/07...il comune di Gravina ha precisato che il parere di cui all'art. 16, c. 5, L.R. n.11/01 (parere indispensabile e propedeutico all'espressione delle valutazioni finali dell'autorità competente) potrà essere espresso solo successivamente all'approvazione del PRIE ...Il procedimento presso questo Ufficio resta pertanto sospeso in attesa dei predetti adempimenti...",
- con nota acquisita al prot. n. 4864 del 20.03.2007 la società istante forniva al comune di Gravina, e per conoscenza all'Assessorato Ecologia, chiarimenti e precisazioni in ordine a quanto espresso dalla stessa amministrazione comunale. Dalla stessa nota si evinceva che il comune di Gravina,

- con nota del 10.01.2007, aveva rilasciato la certificazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti progettuali all'albo pretorio comunale in data 12.10.2006 e per trenta giorni consecutivi fino all'11.12.2006 senza che nel predetto periodo fossero pervenute osservazioni;
- con successiva nota datata 20.04.2007 ed acquisita al prot. n. 7429 del 10.05.2007 la società proponente presentava ulteriori osservazioni in merito alla predetta nota del comune di Gravina acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 3540/07 e trasmetteva copia del verbale della Deliberazione Comunale n. 92 del 20.12.06 avente ad oggetto: "Indirizzi circa l'installazione di impianti eolici nel territorio comunale, in applicazione dell'art. 14 del Regolamento Comunale 04.10.2006, n. 16. Approvazione schema di convenzione. Determinazioni.";
  - con nota prot. n. 8291 del 25.05.2007 il Settore Ecologia, relativamente al contenuto della predetta nota acquisita al prot. n. 7429/07, precisava al proponente che: "...Con la nota che si riscontra codesta società ha trasmesso chiarimenti "ad ulteriore ed inconfutabile dimostrazione della palese ed inesatta rappresentazione della realtà e della contraddittorietà manifestata dal Servizio Ambiente del comune di Gravina..." formulando poi apposita richiesta allo stesso comune di Gravina nonché richiedendo a questo Settore di dare seguito agli adempimenti di cui alla L.R. N. 11/01. Si fa a tal proposito presente che i predetti "chiarimenti" non sono e non possono essere sostitutivi di adempimenti obbligatori e propri dell'amministrazione comunale relativamente ai quali la stessa si è espressa con la nota 5043/07. Attesa pertanto la richiamata necessità ed obbligatorietà dei predetti adempimenti (si ricorda peraltro che la VIA non può prescindere dalla coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione degli Enti preposti alla tutela del territorio), non si può che confermare quanto già espresso con precedente nota prot. n. 3848/07..."; ;
  - con nota acquisita al prot. n. 8846 dell'01.06.2007 il Comune di Gravina - Direzione Territorio e Ambiente - alla succitata nota acquisita al prot. n. 7429/07 così ribadiva alla società proponente: "...facendo seguito alla nostra nota nr. 5053 del 15.02.2007...nella quale si comunicava che il parere...sarebbe stato espresso successivamente all'adozione del PRIE, si precisa che tale nota è stata inviata a seguito dell'adozione da parte della G.R. della Deliberazione n. 35 in data 23.01.2007...che al paragrafo 2.3 (fase della procedura di autorizzazione unica alla lettera g) prevede "l'eventuale atto di indirizzo o delibera del Consiglio Comunale del territorio interessato dal Progetto in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto" e che tale atto potrà essere inoltrato successivamente alla presentato della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della conferenza dei servizi. Circa la citata delibera consigliere n. 92 del 29.12.2006...si fa rilevare che la stessa riguardava unicamente. 1) l'indirizzo generale a manifestare la volontà del Consiglio Comunale onde consentire l'installazione di impianti eolici sul proprio territorio;2) di approvare uno schema di convenzione base che rappresentasse la guida per la P.A. per fissare dei termini di partenza puramente esemplificativi da sottoporre alle imprese all'installazione di impianti eolici nel territorio comunale. Da ciò deriva l'autonomia del sindaco e della Giunta...nell'ottenere condizioni ancora più vantaggiose sia dal punto di vista della operazione progettuale che dal punto di vista economico. Pertanto il Consiglio Comunale ...non ha espresso nessun parere sui singoli progetti ma ha solamente conosciuto che alla stessa data erano stati presentati gli atti del comune dei progetti per installazione di impianti eolici. Il parere richiesto sarà espresso con delibera consigliere sul singolo progetto, come previsto dalla D.G.R. nr 35/2007 al paragrafo 2.3.1. lettera g)...";
  - con nota acquisita al prot. n. 10981 del

03.07.2007 la ditta proponente riscontrava la nota precedente e ribadiva la propria disponibilità "...a sottoscrivere l'apposito atto convenzionale con il comune sulla base dello schema di convenzione approvato e allegato alla citata deliberazione del C.C. di Gravina n. 92 del 29.12.2006, assunto come base di discussione e di trattativa, ma aperta alle possibili e migliorative condizioni, sia di tipo progettuale richieste dal comune...che di tipo economico...";


- con nota acquisita al prot. n. 1425 del 30.01.2008 il Comune di Gravina - Direzione Territorio e Ambiente - in riferimento all'intervento proposto, comunicava che: "...il progetto non è idoneo per la mancanza di una reale soluzione di allaccio alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale)...Il territorio gravinese è interessato, solo marginalmente, dalle seguenti RTN:la RTN 380kV "Matera-Santa Sofia", la RTN 150 kV "Gravina-Tricarico"...La eventuale soluzione di allaccio alle linee RTN elencate sopra non è praticabile per l'eccessiva distanza del progetto di parco dalle stesse ...Tale scelta progettuale contrasta, comunque, con quanto previsto dall'art. 14 "Disposizioni transitorie", comma 3, lettera B) del Regolamento regionale 4/10/2006, nr. 16...Inoltre, la soluzione progettuale proposta di allacciamento alla RTN e le opere di allacciamento alla RTN stessa...comporterebbe o l'apertura di aree di cantiere molto estese...che interesserebbero gran parte del territorio del comune di Gravina in Puglia andando contro il principio di sostenibilità ambientale dell'opera stessa e, quindi, della minimizzazione delle opere ad esso asservite...L'area prescelta per l'installazione del parco eolico non è coerente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio murgiano...crea un impatto visivo negativo dovuto ad una barriera artificiale tra il territorio circostante e i punti panoramici dell'altopiano stesso. Nelle more della salvaguardia paesaggistica del territorio murgiano, si ritiene la posizione non idonea così come riportato dall'art. 14 "Disposizioni transitorie", comma 3, lettera F) del Regolamento regionale


4/10/2006, nr. 16...Questa amministrazione...ritiene che l'impianto in questione non sia in linea con la pianificazione e gestione territoriale del comprensorio e delle sue risorse. Si rappresenta che l'area interessata dal progetto...viene attraversata, per la sua intera estensione, dal regio tratturo "Melfi-Castellaneta", area di interesse paesaggistico tutelata ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ossequio del quale l'amministrazione comunale ha avviato la procedura per l'approvazione del Piano Comunale Tratturi...Si ritiene che il progetto costituisca un profondo detrattore per i valori territoriali del Parco Nazionale dell'Alta Murgia di cui questa amministrazione è parte integrante e attiva e intende valorizzarne e sfruttarne le risorse...la risibile distanza dal confine dell'area parco, nonché ZPS, SIC e IBA, costituisce un fattore gravoso che si tradurrebbe quale detrattore nei confronti della stessa area protetta...sussistono anche elementi oggettivi, quali...le emergenze faunistiche che caratterizzano il gradino murgiano...studi sanciscono la presenza di rapaci a rischio di estinzione che nidificano presso queste zone rupicole e che tali specie necessitano di una fascia di rispetto per le esigenze di alimentazione dell'area di nidificazione...con deliberazione di G.C. n. 1 in data 06.05.2005...è stata approvata la proposta di Piano Strategico della "Città Murgiana della Qualità e del Benessere" cui ha fatto seguito...il Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Piano Strategico della "Città Murgiana della Qualità e del benessere"...nel quale è stato individuato come capofila il comune di Gravina in Puglia. Dalla lettura della Relazione allegata alla proposta di Piano Strategico sopraccitati, si evince, nell'ambito delle strategie delineate, la presenza di quella vota a 2Ridurre gli impatti sull'ambiente", e, nell'ambito dei fabbisogni da soddisfare, la presenza di quello ambientale, connesso sia al degrado di alcune aree specifiche (quali le aree naturali di pregio naturalistico) sia alla tutela della salute pubblica. Tutti valori che risultano richiamati negli atti regolamentari regionali, per la salvaguardia dei quali questa ammini-

- strazione non intende derogare ai vincoli discendenti da leggi di settore. Per tutto quanto sopra esposto, questa amministrazione comunale esprime parere negativo...”;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco

eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: nel territorio del Comune di Gravina (BA), loc. Limielli
- Superficie: 900 ha
- N. aerogeneratori: 34
- Diametro aerogeneratori: 100 m
- Potenza complessiva: 102 MW





### Impatto visivo e paesaggistico

L'area dell'impianto si estende su un territorio caratterizzato dalla prevalente attività agricola. Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore neutro.

### Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica dell'area vasta e di quella dell'intervento. Nella relazione si afferma che "l'area interessata dal progetto è caratterizzata da terreni completamente coltivati e non ha nessun valore naturalistico". Contrariamente a ciò, poiché l'area di pertinenza del parco eolico è localizzata tra il SIC-ZPS Murgia-Alta (distante 550 m) e alcune zone umide, quali: invaso c/o Masseria Pavone (distante circa 1 km), "Lama" (distante 1,8 km) e "Serra del Corvo" (distante 4,4 km), e il biotopo "Lago Basentello"

(distante 6 km), esiste una potenziale interferenza degli aerogeneratori con specie avifaunistiche prioritarie e comunitarie.

E' stata predisposta la fase preliminare di "Screening" (livello 1) di Valutazione d'Incidenza. Nella relazione di Screening si afferma: "L'impatto derivante dagli impianti eolici sulla fauna può essere distinto in "diretto", dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori, ed "indiretto" dovuto alla modificazione o perdita degli habitat e al disturbo. Gli Uccelli e i Chiroterteri sono i gruppi maggiormente soggetti agli impatti diretti, in particolare i rapaci e i migratori in genere, sia notturni che diurni. Queste sono le categorie a maggior rischio di collisione con le pale degli aerogeneratori (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 1999; Johnson et al., 2000; Thelander e Rugge, 2001). L'impatto indiretto riguarda invece la riduzione

della densità per alcune specie di uccelli dovuta alla presenza fisica degli aerogeneratori, con effetti fino a 500 metri di raggio (Meek et al., 1993; Leddy et al., 1999; Johnson et al., 2000) con punte di 800 metri (Winkelman, 1995) ed anche una riduzione del numero di uccelli migratori o svernanti per quell'area"; e inoltre: "Per la zona del progetto non si può dire nulla sull'entità del disturbo e sulla migrazione mancando del tutto dati in merito". A tal proposito appare più che evidente come uno degli interventi fondamentali di mitigazione sia costituito dall'aumento dell'interdistanza tra gli aerogeneratori. Diversi studi concludono che la minimizzazione dei rischi di collisione si verifichi quando gli aerogeneratori sono posizionati a distanze superiori ai 700 m l'uno dall'altro.

### **Rumori e vibrazioni**

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti, anche se nell'ambito del parco eolico ci sono alcune case abitate.

### **Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

### **Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 388 m. Entro tale distanza sono presenti aree abitate. Gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 8, 26, 27, 31 e 32 sono ubicati ad una distanza da fabbricati inferiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. In particolare: le distanze dei suddetti aerogeneratori da costruzioni rurali sono le seguenti: quello n. 1, circa 200 m, quello n. 2, circa 300 m, quello n. 3, circa 220 m, quello n. 4, circa 350 m, quello n. 8, circa 350 m, quello n. 26, circa 190 m, quello n. 27, circa 240 m, quello n. 31, circa 350 m, quello n. 32, circa 230 m.

### **Norme tecniche relative alle strade**

Saranno realizzate una serie di strade e di piazzole al fine di raggiungere agevolmente tutti i siti in cui verranno sistemati gli aerogeneratori. Tale viabilità interna sarà costituita da alcune strade interpoderali già esistenti e da nuove strade da realizzare. Per le strade interpoderali esistenti le opere edili previste consistono nell'adeguamento di alcuni tratti della sede stradale per la circolazione degli automezzi speciali necessari al trasporto degli elementi componenti l'aerogeneratore. Le strade avranno sezione di 5-6 m.

### **Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,10 m. I tracciati dei cavi interreati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Gli aerogeneratori convoglieranno l'energia elettrica prodotta a quattro cabine di smistamento utilizzando cavidotti in linea interrata. Un altro cavidotto interrato, della lunghezza di circa 20 km, sarà utilizzato per il collegamento di ciascuna cabina di smistamento al punto di consegna previsto, in prima ipotesi, nella nuova sottostazione AT/MT da realizzarsi in località "Recupa Lettieri" del Comune di Gravina in Puglia, nei pressi della linea AT da 150 kV (Gravina/Tricarico) della società "Enel Distribuzione S.p.A."; il tutto previa autorizzazione della stessa società "Enel Distribuzione S.p.A." e assenso del GRTN.

### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1200 m<sup>2</sup>, nella fase di realizzazione. Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

### **Le fasi di cantiere**

Il cantiere occuperà la minima superficie necessarie di suolo, saranno realizzate piste e piazzole permeabili. Per ridurre il fenomeno dell'erosione delle nuove strade, causato dalle acque meteoriche, lungo i cigli delle stesse sono previste delle fasce

di adeguata larghezza, realizzate con materiale lapideo di idonea pezzatura, che consentiranno il drenaggio delle stesse acque meteoriche

### Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (20-25 anni) è prevista la dismissione dell'impianto e il ripristino delle aree occupate dagli aerogeneratori e delle relative strade.

### Atteso che:

l'area di pertinenza del parco eolico è localizzata tra il SIC-ZPS Murgia-Alta (distante 550 m) e alcune zone umide, quali: invaso c/o Masseria Pavone (distante circa 1 km), "Lama" (distante circa 1,8 km), "Serra del Corvo" (distante circa 4,4 km), e il biotopo "Lago Basentello" (distante circa 6 km), e pertanto esiste una potenziale interferenza degli aerogeneratori con specie avifaunistiche prioritarie e comunitarie;

- è stata predisposta la fase preliminare di "Screening" (livello 1) di Valutazione d'Incidenza e in tale relazione si afferma: "L'impatto derivante dagli impianti eolici sulla fauna può essere distinto in "diretto", dovuto alla collisione degli animali con gli aerogeneratori, ed "indiretto" dovuto alla modificazione o perdita degli habitat e al disturbo. Gli Uccelli e i Chirotteri sono i gruppi maggiormente soggetti agli impatti diretti, in particolare i rapaci e i migratori in genere, sia notturni che diurni. Queste sono le categorie a maggior rischio di collisione con le pale degli aerogeneratori (Orloff e Flannery, 1992; Anderson et al., 1999; Johnson et al., 2000; Thelander e Rugge, 2001). L'impatto indiretto riguarda invece la riduzione della densità per alcune specie di uccelli dovuta alla presenza fisica degli aerogeneratori, con effetti fino a 500 metri di raggio (Meek et al., 1993; Leddy et al., 1999; Johnson et al., 2000) con punte di 800 metri (Winkelman, 1995) e anche una riduzione del numero di uccelli migratori o svernanti per quell'area";
- manca una valutazione dell'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409, infatti, nella relazione si afferma, : "Per la zona del progetto non si può dire nulla sull'entità del disturbo e sulla migrazione mancando del tutto dati in merito";
- gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 8, 26, 27, 31 e 32 sono ubicati ad una distanza da fabbricati inferiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (388 m); in particolare: le distanze dei suddetti aerogeneratori da costruzioni rurali sono le seguenti: quello n. 1, circa 200 m, quello n. 2, circa 300 m, quello n. 3, circa 220 m, quello n. 4, circa 350 m, quello n. 8, circa 350 m, quello n. 26, circa 190 m, quello n. 27, circa 240 m, quello n. 31, circa 350 m, quello n. 32, circa 230 m;
- gli aerogeneratori n. 3, 9, 10, 18 e 27 distano, rispettivamente, 70, 20, 80, 40 e 50 m da elementi del reticolo idrografico del Torrente Pentecchia, vincolato dal PUTT/P;
- i cavidotti di connessione tra gli aerogeneratori n. 2 e 4, 2 e 8, 9 e 10, 18 e 19, 26 e 27, 33 e 34 attraversano alcuni elementi del reticolo idrografico del Torrente Pentecchia, vincolato dal PUTT/P;
- il percorso del cavidotto di collegamento tra il parco eolico e la Rete Elettrica Nazionale è notevolmente lungo, circa 20 km, e attraversa per oltre 1 km la zona umida Lama (c/o Mass. Aspro Grande) vincolata dal PUTT/P e diversi elementi del reticolo idrografico del Torrente Basetello, vincolato dal PUTT/P;
- il cavidotto di connessione con la Rete Elettrica Nazionale attraversa aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- è stata condotta un'analisi anemometrica da cui risulta una ventosità media superiore a 6,5 m/s, ma non è stato calcolato l'indice di ventosità e il numero di ore equivalenti.
- si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Gravina in Puglia (Ba), proposto dalla FRI.EL S.p.A.- Via Portici, 14 - Bolzano -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 febbraio 2008, n. 93

**Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Prosecuzione dei lavori di coltivazione di una cava di calcare in località "Malva" in agro di Martina Franca (Ta).  
Committente: Ditta I.M.E. s.r.l.**

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 11358 del 10.11.04 la Ditta I.M.E. S.r.l., con sede a Martina Franca, sulla Via per Ceglie Km 2,500, propone istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA per la prosecuzione dei lavori di coltivazione di una cava di calcare in Località "Malva" in agro di Martina Franca (TA), contraddistinta nel NCT al Fg. 126, particelle 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-42-233;
- con nota prot. n. 12744 del 14.12.04 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ad effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 220 del 07.01.05 la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sui quotidiani locale e nazionale come per legge;
- con nota acquisita al prot. 12153 del 19.10.05 la ditta trasmetteva documentazione relativa alla variante al piano di coltivazione;

- con nota prot. n. 2042 del 07.02.07 quest'ufficio rilevava che il sito d'intervento ricadeva in area SIC pertanto si richiedeva apposito studio di Valutazione d'Incidenza ambientale;
- con nota acquisita al prot. n. 10080 del 22.06.2007 la ditta inviava apposito studio di Valutazione d'Incidenza richiesto;
- con nota prot. 15581 del 09.10.07 quest'ufficio trasmetteva tutta la documentazione pervenuta agli atti all'ufficio Parchi, per acquisirne il parere di competenza, che così si esprimeva <<...omissis...L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla V.I.A. ed è stato esplicitamente richiesto, a questo Ufficio, parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'analisi delle ortofoto AIMA 1997, CGR 2000 e CGR 2005 ha evidenziato che le zone adiacenti a nord e sud appaiono direttamente interessate da presenza di habitat prioritario "Percorsi substeppici di graminee e piante annue".

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il progetto di ampliamento per approfondimento della cava esistente può essere considerato compatibile con lo stato dei luoghi. Pertanto, ai fini della sola Valutazione di Incidenza, si esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

1. Per tutti gli interventi di piantagione di specie arbustive e arboree, si prescrive l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386.
2. Le operazioni di estrazione del materiale lapideo non dovranno in nessun modo prevedere l'utilizzo di esplosivi.
3. L'impatto dovuto al sollevamento di polveri durante le attività di cantiere dovrà essere limitato mediante inumidimento delle aree di lavoro durante i periodi particolarmente ventosi.

Il presente parere è relativo alla sola

Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 11/2000 e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti. Si fa presente che, qualora sul fondo insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Bari e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Bari.....omissis...>>;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:<<...omissis... Considerato che i lavori di cui in oggetto consistono solo in un ampliamento con approfondimento per completare l'estrazione del giacimento residuo. Che ancora l'attività limitandosi solo alla estrazione dei livelli utili del calcare da frantumazione per la produzione di inerti nelle varie granulometrie, mediante l'uso di escavatore con martello demolitore, insistono in un'area sempre esistita 30 anni fa, prima della istituzione Sic - zona Z.P.S., ed attualmente pur lambendola marginalmente, ma rientrandovi ampiamente, con lo studio effettuato con la valutazione di incidenza trasmesso alla Regione con prot. n° 10080 del 22 giugno u.s., si ritiene che il recupero naturalistico della cava avrà un buon impatto positivo sulle componenti faunistiche e biologiche per i seguenti motivi:

1. L'area di cava è ubicata dove la pressione antropica agricola è già presente.
2. L'intera area non è interessata dalla presenza degli habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE

3. Non è ipotizzabile alcuna forma di degrado per tali habitat , in quanto non vi sarà riduzione dell'area originaria di estensione
4. La ridotta produzione di polveri , peraltro all'interno della cava , esclude la possibilità di alterare lo stato di salute delle piante costituenti gli habitat protetti di importanza comunitaria , peraltro scarsi nelle vicinanze della stessa.
5. Così come per gli uccelli e per gli animali in genere (poco significativi), che non hanno visto una riduzione di numero nonostante i lavori in cava, ne tanto meno una riduzione dello stato di salute degli stessi, peraltro ben assuefatti all'antropizzazione , tanto che molti hanno preferito trovarsi in periferie urbane oltre che in centri abitati.
6. Inoltre le misure di mitigazione con il progetto di ripristino dell'intera area di cava, in fase post-operam con piantumazione di specie erbacee ed arbustive , lungo le scarpate di raccordo fra i diversi piani di cava ed il piano di campagna , con una rinaturalizzazione di specie arboree tipiche dell'area murgiana renderanno l'intera zona fortemente recuperata.

Pertanto per la posizione marginale della cava , inserita nella zona SIC-Z.P.S., della Murgia Sud Est, per le controdeduzioni sopra elencate espresse dalla ditta istante nella presentazione di valutazione di incidenza , con particolare riferimento al ripristino e valorizzazione delle pareti di cava con siti idonei alla riproduzione delle specie animali , con la riproduzione di specie rupicole , rare e di importanza prioritaria, con la creazione di microristagni d'acqua , connessa al sistema di drenaggio dell'acqua piovana della cava , si da creare micro-ecosistemi molto utili per la fauna minore ed in definitiva molto utili per l'ecosistema nel suo complesso , si propone parere favorevole a condizione del rispetto di tutto quanto sopra affermato dalla ditta e considerato dal comitato per le emissioni di polveri in atmosfera-per le adozioni nei confronti delle emissioni rumorose a tutela dei lavoratori e della

popolazione circostante , nonché che vengano rispettati i limiti di espansione attuale della cava in superficie utilizzando solo ed esclusivamente l'approfondimento richiesto.

Il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere un parere favorevole all'intervento proposto unitamente al parere favorevole già espresso dall'Ufficio Parchi, fatte salve tutte le prescrizioni imposte nel parere redatto dallo stesso..... omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.12.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta I.M.E. S.r.l., con sede a Martina Franca, sulla Via per Ceglie Km 2,500, per la

prosecuzione dei lavori di coltivazione di una cava di calcare in Località "Malva" in agro di Martina Franca (TA), contraddistinta nel NCT al Fg. 126, particelle 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-42-233;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Martina Franca;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 febbraio 2008, n. 96

**World Wind Energy House s.r.l. – parco eolico nel comune di Alberona (Fg) – istanza del 31.05.2005 – conclusione del procedimento di autotutela sul silenzio assenso formatosi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale.**

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 31.05.2005 e acquisita al prot. n. 7007 del 06.06.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nelle località Colatamburo – Immerse delle Sorbe – Lavaglione – Froiano di Sopra – Piano Montauro – F.te Emma – F.te Cuparello – Mass. Sorda – Mass. Zita -, nel comune di Alberona (Fg), da parte della World Wind Energy House S.r.l. – Via Gabriele D'Annunzio, 31 – Melfi (Pz) -;
- con nota prot. n. 7030 del 07.06.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Alberona ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 8844 del 19.07.2005 ed avente per oggetto "Autorizzazione alla costruzione di un linea elettrica a 20 kv in cavo sotterraneo da realizzarsi nel comune di Alberona (Fg), per il vettoramento della energia elettrica prodotta dal campo eolico in località Colatamburo – Immerse delle Sorbe – Lavaglione – Froiano

di Sopra – Pinao Montauro – F.te Emma – F.te Cuparello – Mass. Sorda – Mass. Zita”, la società proponente trasmetteva ulteriori elaborati progettuali;

- con nota acquisita al prot. n. 8862 del 19.07.2006 il Sindaco del comune di Alberona trasmetteva copia della Deliberazione di G.C. n. 83 del 23.06.2005 con la quale si dichiarava che “... con la realizzazione dei campi eolici di cui ai progetti presentati dalle società: RENERGY S.r.l. da Milano, W.W.E.H. S.r.l. da Melfi (Pz), Fortore Energia S.p.A. da Lucera (Fg), l’area destinata agli insediamenti eolici è satura, per cui sul territorio comunale di Alberona non saranno più accettate ulteriori proposte di nuovi impianti afferenti l’eolico...”;
- con nota prot. n. 9025 del 25.07.2005 il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante gli esiti dell’istruttoria tecnica precisando che l’intera valutazione era stata condotta su elaborati di progetto datati aprile 2005 (documentazione di progetto) e gennaio 2005 (lo studio di incidenza ambientale) trasmessi con nota acquisita al prot. n. 7007 del 06.06.2005 e relativa alla richiesta di attivazione della procedura di verifica. Tale precisazione era ritenuta “... doverosa in quanto, a istruttoria tecnica completata, sono pervenuti nuovi elaborati datati giugno 2005 (documentazione di progetto) e luglio 2005 (lo studio di incidenza ambientale) acclarati al protocollo di questo Assessorato con il numero 8844 del 19.07.2005. Tale documentazione è accompagnata da una nota avente ad oggetto “Autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica a 20 kv in cavo sotterraneo ...omissis...”. Premesso che questo settore non rilascia “autorizzazioni” alla costruzione di linee elettriche, si rileva che tutti i documenti di progetto allegati alla citata nota di riferimento ad un parco significamente diverso per ubicazione e numero di pale (25 anziché 39) tanto da configurarsi come progetto “diverso” da quello valutato. Nulla si precisa nella citata nota circa la relazione tra i due layout che incidono sugli stessi ambiti geografici. Allo stato,

pertanto, vi è un parere tecnico già elaborato e relativo alla prima documentazione (anteecedente aprile 2005). Considerata poi la presentazione del nuovo progetto si chiedono chiarimenti sui nuovi elaborati con la relativa nota di accompagnamento e il nuovo layout di progetto che per le differenze rilevate ad un primo esame sembra configurarsi come altro progetto. In tal caso la società proponente dovrà formulare apposita richiesta di attivazione di nuova procedura di V.I.A. per il nuovo progetto e relativa linea di collegamento alla rete elettrica. In mancanza, questo Settore non potrà attivare alcun procedimento”;

- con nota acquisita al prot. n. 9453 del 02.08.2005 veniva trasmessa dall’amministrazione comunale di Alberona l’attestazione dell’avvenuta affissione dell’avviso pubblico dall’08.06.2005 all’08.07.05. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell’opera proposta. Relativamente al periodo di affissione si rileva che non risulta rispettato il termine di dieci giorni previsto dall’art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, per la consegna degli elaborati presso il comune interessato;
- con nota acquisita al prot. n. 10862 del 15.09.2005 la società proponente riscontrava la nota prot. n. 9025/05 del Settore Ecologia evidenziando che in data 19.07.2005 aveva presentato la rimodulazione del progetto acquisito al prot. n. 7007/05 in conformità alla Delibera di G.R. N. 716. La ditta precisava ancora che il progetto rimodulato ricade nelle stesse aree e nelle stesse particelle catastali ed ha un numero di aerogeneratori inferiore in quanto i criteri di inserimento della predetta delibera sono più restrittivi;
- con nota prot. n. 586 del 24.01.2006 il Settore Ecologia, relativamente al progetto riconfigurato, richiedeva integrazioni progettuali nonché nuove procedure di pubblicazione al fine di tutelare i diritti di terzi eventualmente coinvolti;

- con nota prot. n. 8857 del 20.07.2006 il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante l'archiviazione della pratica, atteso il mancato recepimento delle integrazioni chieste formalmente con la nota sopra esplicitata;
- con nota acquisita al prot. n. 9544 dell'11.08.2006 l'Autorità di Bacino della Puglia, visti anche gli elaborati integrativi riguardanti il progetto rimodulato, esprimeva parere negativo di compatibilità alla realizzazione dell'intervento in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 10351 dell'01.09.2006 la società proponente, tramite lo Studio Legale & Tributario Sciumè & Associati, comunicava, motivando, di ritenere illegittima l'archiviazione della pratica;
- con nota prot. n. 10614 del 13.09.2006 il Settore Ecologia ritenendo impreciso quanto espresso dallo Studio Legale Sciumè, ripercorreva l'iter seguito dal progetto di che trattasi, ribadendo la posizione assunta. In particolare evidenziava che il Settore scrivente, in attesa degli adempimenti di competenza del proponente, aveva esaminato la pratica e con nota n. 586 del 24.01.06 aveva richiesto le necessarie integrazioni, ribadendo la necessità di effettuare nuove pubblicazioni A detta nota però la società proponente non aveva dato alcun riscontro, per cui, scaduti i due mesi previsti dall'art. 16, comma 2, L.R. n. 11/01, per ottemperare alle integrazioni, si era proceduto all'archiviazione della pratica in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 15349 del 21.12.2006 lo Studio Legale & Tributario Sciumè & Associati richiedeva copia della sopra citata nota n. 586/06, dichiarando di non aver mai ricevuto la stessa;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 1748 del 30.01.2007 la World Wind Energy House S.r.l., riscontrando un disguido postale che aveva compromesso il recepimento delle comunicazioni, chiedeva la riapertura del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del parco eolico in oggetto;
- con nota prot. n. 2162 del 09.02.2007 il Settore Ecologia, prendendo atto del malinteso, richiedeva le integrazioni di cui alla nota n. 586/06, invitando la società proponente a trasmettere detta documentazione anche al comune di Alberona per le valutazioni di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3315 del 28.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- da attente e circostanziate verifiche l'Ufficio, dopo aver già dato seguito alla richiesta avanzata dalla società di riaprire il procedimento amministrativo, riscontrava che la nota prot. 10614 del 13.09.2006, che l'istante dichiarava di non avere mai conosciuto, era invece stata regolarmente recapitata dal centro postale di Romana Recapiti 4 in data 25.09.2006. Dunque, sull'erroneo presupposto che la nota realmente non fosse conosciuta alla ricorrente, il Settore Ecologia ha in buona fede riaperto i termini di un procedimento amministrativo per il quale sussistevano tutti i requisiti per l'archiviazione;
- con Determina n. 254 del 22.05.2007, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, rilevate le caratteristiche e le criticità del progetto, si riteneva lo stesso assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa del provvedimento;
- con ricorso al T.A.R. Puglia sede di Bari, notificato alla Regione in data 24 settembre 2007 e iscritto al n. 1355/2007 della I Sezione, la W.W.E.H. s.r.l. impugnava la predetta determina, ritenendola illegittima perché adottata successivamente alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 16 comma 7, L.R. n. 11/2001, a seguito del decorso di sessanta giorni dalla ricezione dell'ultima integrazione documentale, avvenuta in data 28.2.2007;

- con ordinanza n. 908/2007, resa nella camera di consiglio del 24.10.2007, la I sezione del T.A.R. Puglia ha così statuito:

“Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che il primo profilo di gravame si appalesa assistito dal prescritto “fumus boni juris”, dal momento che, dalla data del 28.2.2007 di deposito della documentazione da parte della ricorrente, alla data del 22.5.2007, di adozione dell’impugnato provvedimento, era decorso il termine di giorni sessanta (60), previsto dall’art. 16, comma VII, dalla legge regionale 12.4.2001 n.11 per la formazione della peculiare fattispecie di silenzio-assenso ivi contemplata;... accoglie, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della P.A., ai fini del perseguimento degli interessi pubblici coinvolti”.

- conseguentemente, con nota prot. 18978 del 21.12.2007, il medesimo Ufficio ha comunicato l’avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 7, L. n. 241/1990, da concludersi entro 45 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione;
- nella stessa comunicazione venivano dati alla società 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa nota, al fine di produrre osservazioni, memorie e/o documenti, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90;
- alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute all’Ufficio memorie o osservazioni da parte della società.

*TUTTO CIO' PREMESSO E*

*RITENUTO*

- che il silenzio assenso sull’istanza presentata si sia illegittimamente formato, stanti le gravi carenze riscontrate negli elaborati progettuali, il contrasto del progetto con le Linee Guida alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia e le disposizioni del Regolamento Regionale n. 16/2006, nonché il

parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino;

- che il tempo trascorso dalla formazione del silenzio assenso (circa 10 mesi) sia sufficientemente breve per risultare ragionevole ai fini dell’autotutela, anche in considerazione del provvedimento negativo intervenuto fin dal 22 maggio 2007 e dell’ordinanza del T.A.R. Puglia, così come motivata e circostanziata;
- che gli interessi imprenditoriali del destinatario possano essere perseguiti attraverso una diversa localizzazione e progettazione degli impianti, e che gli stessi non siano irreparabilmente lesi dalla sottoposizione a V.I.A. e comunque sono recessivi nella comparazione con gli interessi pubblici tutelati mediante il Regolamento Regionale ed emersi in fase istruttoria;
- che, in effetti, sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare il silenzio assenso e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, alla stregua dei presupposti e delle motivazioni che di seguito si illustrano:

L’intervento proposto, nella sua configurazione ultima, è costituito da un parco comprendente 25 aerogeneratori di potenza nominale unitaria di 2MW, per 50 MW complessivi; esso insiste nel comune di Alberona suddividendosi in due parti, afferenti a due campiture d’area di estensione complessiva paria a  $117 + 112 = 230$  ha.

I baricentri delle due aree distano circa 5 km, la quale circostanza rende la rete dei collegamenti elettrici interni e alla rete elettrica esistente/RTN abbastanza complessa, finendo per lambire esternamente (a circa una decina di metri di distanza) il SIC “Monte Cornacchia - Bosco di Faeto” (IT9110003), e tale da attraversare in più tratti aree indicate dal PAI come aree PG2 e PG3, per una lunghezza complessiva di 2 km circa.

Il collegamento alla sottostazione attraversa i comuni di Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore ed infine Troia, per uno sviluppo

lineare di poco meno di 20 km.

Tutto il sito proposto, infine, ricade in area dei Monti della Daunia individuata da BirdLife International quale IBA - Important Bird Area.

Al fine di poter espletare la verifica puntuale della documentazione riferita alla configurazione ultima proposta, codesto Settore richiedeva al proponente, con nota prot n. 0586 del 26.01.2006, opportune integrazioni, al fine di conseguire il rispetto delle prescrizioni indicate nelle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"; in particolare si richiedeva l'invio dei dati digitali relativi a:

- localizzazione delle pale
- viabilità esistente
- tratti di strade esistenti da adeguare
- strade da realizzare
- tracciato del collegamento alla RTN (del/i potenziale/i collegamento/i in caso in cui questo sia ancora da definire con il GRTN)
- rete elettrica esistente
- cabine da realizzare
- secondo le specifiche indicate nel paragrafo 2.1 delle citate Linee Guida.

Si precisava, inoltre, che qualora si fossero presentata la necessità di spostamenti significativi di una o più pale sarebbe stato necessario effettuare nuove procedure di pubblicazione al fine di tutelare i diritti di terzi eventualmente coinvolti.

#### **VALUTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI**

Rispetto alle criticità emerse nella precedente fase di istruttoria, lo stato aggiornato della documentazione consente di evidenziare variazioni così sinteticamente esprimibili:

- la proposta di installazione di n. 25 aerogeneratori risulta ancora eccessiva per quantità, considerando l'intera ricadenza in area IBA, atteso che l'impatto sull'avifauna è tradizionalmente considerato come uno dei più significativi per questa tipologia d'opera (§ 1.2. delle Linee Guida per la realizzazione degli impianti eolici e art. 14 lettera B Reg. 16/06);
- l'aerogeneratore n. 7 è a non più di 170 m di

distanza dal pSIC "Monte Cornacchia - Bosco di Faeto" (IT9110003): nella relazione si parla di "studio di incidenza", ma dalla corografia gli aerogeneratori risultano comunque esterni al SIC e non risulta attivata la specifica valutazione di incidenza (art. 14 lettera A Reg. 16/06);

- il rapporto medio lunghezza elettrodotto / potenza prodotta non può che ritenersi sfavorevole soprattutto per il comparto ovest del parco, considerato che l'elettrodotto di collegamento alla sottostazione parte dalla cabina di smistamento del comparto est, distante oltre 5 km in linea d'aria dalla cabina di smistamento a servizio del comparto ovest (§ 1.1. Linee Guida);
- la valutazione della precedente proposta già consentiva di evidenziare la probabile assenza di una fase di monitoraggio del regime anemologico da parte del proponente nel sito di installazione dell'impianto. A tutt'oggi non risulta pervenuta ancora alcuna traccia di studi che vadano al di là della sola simulazione teorica, probabilmente a partire dai dati del CESI, il cui atlante è menzionato nella relazione;
- pur essendo definita l'area come "geologicamente di accettabile stabilità", neanche le più recenti revisioni di perimetrazione del PAI escludono importanti interferenze, come evidenziato nella presente sintesi, per tratti di caviddotti di estensione pari a ca 2 km, con aree identificate con pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) e, per la maggior parte dei restanti tratti, con aree di pericolosità elevata (PG2); gli aerogeneratori n. 10 e n. 11 ricadono integralmente in area PG2 (§ 2.1 Linee Guida);
- la distanza mutua tra gli aerogeneratori (dichiarata mediamente pari a 400 m) appare in alcuni casi significativamente inferiore al valore indicato, ma comunque mediamente in sicurezza;
- è presente un'analisi di fauna, flora ed ecosi-

stemi nonché delle altre componenti ambientali; questo studio, però, sembra riferirsi ad un contesto territoriale solo in parte coincidente con l'area di intervento. Un ambito più allargato appare solo nella mappa a pag. 43 dello studio, ma l'area contrasta con quella indicata a pag. 17, coerente con tutte le altre mappe riportate nelle analisi ambientali;

- non essendo presente tra gli elaborati alcun inquadramento cartografico di dettaglio, quello derivante dall' IGM fornito non è sufficiente a verificare se la viabilità a servizio dell'impianto e la rete dei cavidotti viaggino o meno lungo infrastrutture già esistenti. Ad ogni buon conto, sulla base degli strumenti regionali di riscontro aerofotografico dei luoghi, appaiono sicuramente svantaggiati in questo senso i seguenti aerogeneratori: comparto ovest: n. 14,16,17,19,20,25,12,13; comparto est: n. 10, 3, 1 (§1.1. Linee Guida);
- si riconosce in più parti che l'impatto visivo non può che essere rilevante, ma non esiste una ricostruzione d'insieme di layout del tipo 3D o una planimetria con rappresentazione della veduta da più punti di osservazione; manca anche lo studio dell'evoluzione giornaliera delle ombre (§ 1.4. Linee Guida);
- la presenza di altri impianti nella zona (l'impianto IVPC) appare sottovalutata nel senso di considerare gli impatti cumulati che ne deriverebbero;
- l'area di intervento è interessata in parte da vincolo idrogeologico, usi civici, boschi, presenza di crinali: tali elementi, complessivamente considerati, determinano uno scenario di Ambiti Territoriali Distinti particolarmente complesso. Per quanto riguarda gli ATE, si riscontra un tratto di un tratto di lunghezza di circa 2 km nel comune di Alberona che lambisce un ambito di tipo B (Allegato A1 linee Guida);
- in termini di sicurezza ambientale, si evidenzia la mancanza del calcolo della gittata massima degli elementi dell'impianto soggetti a

possibile incidentale rottura, e l'impegno a conferire gli oli esausti a consorzio preposto allo smaltimento corretto nell'ambiente (§ 2.1. Linee Guida);

- non sono fornite indicazioni circa gli impegni coperti da fideiussioni da assumere in convenzione (§ 2.6. Linee Guida e Allegato 5).

Alla luce di quanto sopra evidenziato soprattutto in merito alle questioni legate alle interferenze e agli impatti ambientali ed alla sostanziale carenza di informazioni a riguardo si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto il Regolamento Regionale n. 16/2006;
- Vista l'ordinanza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n.908/2007;
- Visto l'art. 21 nonies della l. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

- di annullare in via di autotutela il silenzio

assenso formatosi sull'istanza in oggetto;

- di revocare il provvedimento n. 254 del 22/05/2007 che viene sostituito dal presente provvedimento;
- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nelle località Colatamburo – Immerse delle Sorbe – Lavaglione – Froiano di Sopra – Piano Montauro – F.te Emma – F.te Cuparello – Mass. Sorda – Mass. Zita -, nel comune di Alberona (Fg), proposto daella World Wind Energy House S.r.l. – Via Gabriele D'Annunzio, 31 – Melfi (Pz), assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si

intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---